

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 201	Art. 201	
Domanda di ammissione al passivo	Domanda di ammissione al passivo	
<p>1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</p>	<p>1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si <b>propongono</b> con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</p>	<p>(art. 93, comma 1, r.d. 267/1942) La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</p>
<p>2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.</p>	<p>2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, <b>insieme</b> ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.</p>	<p>(art. 93, comma 2, r.d. 267/1942) Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al <del>sesto</del> <b>sesto</b> comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.</p>
<p>3. Il ricorso contiene: a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate</p>	<p>3. Il ricorso contiene: a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore <b>ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate</b></p>	<p>1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;</p>	<p><b>bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;</b></p>	<p>2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;</p>
<p>b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore d'ipoteca;</p>	<p>b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero <b>l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore d'ipoteca;</b></p>	<p>2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;</p>
<p>c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;</p>	<p>c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;</p>	<p>3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;</p>
<p>d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;</p>	<p>d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;</p>	<p>4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;</p>
<p>e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.</p>	<p>e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.</p>	<p>5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.</p>
<p>4. Il ricorso è inammissibile se è omissso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se è omissso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario.</p>	<p>4. Il ricorso è inammissibile se è omissso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) <b>del comma 3</b>. Se è omissso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario.</p>	<p>Il ricorso è inammissibile se è omissso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omissso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.</p>
<p>5. Se è omisssa l'indicazione di cui al comma 3, lettera e), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause</p>	<p>5. Se è omisssa l'indicazione di cui <b>al comma 3, lettera e)</b>, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause</p>	<p>(art. 93, comma 5, r.d. 267/1942) Se è omisssa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

imputabili al destinatario si applica l'articolo 10, comma 3.	imputabili al destinatario si applica l'articolo 10, comma 3.	destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.
6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.	6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.	Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del <del>creditore</del> <del>avere</del> <del>del</del> <del>diritto</del> <del>del</del> <del>terzo</del> <del>che</del> <del>chiede</del> <del>la</del> <del>restituzione</del> <del>o</del> <del>rivendica</del> <del>il</del> <del>bene</del> .
7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.	7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.	Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.
8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.	8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.	(art. 93, comma 9, r.d. 267/1942) Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.
9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.	9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.	Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.	Disciplina assente
Art. 202	Art. 202	
Effetti della domanda	Effetti della domanda	
1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli	1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli	(art. 94, comma 1, r.d. 267/1942) La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.</p>	<p>effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.</p>	<p>della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.</p>
<p>Art. 203</p>	<p>Art. 203</p>	
<p>Progetto di stato passivo e udienza di discussione</p> <p>1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.</p>	<p>Progetto di stato passivo e udienza di discussione</p> <p>1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del <b>debitore</b>, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.</p>	<p>(art. 95, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.</p>
<p>2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima</p>	<p>2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il <b>debitore</b> possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo <b>201, comma 2</b>, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima</p>	<p>Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima</p>

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

dell'udienza.	dell'udienza.	dell'udienza.
3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.	3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.	All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
4. Il debitore può chiedere di essere sentito.	4. Il debitore può chiedere di essere sentito.	(art. 95, comma 4, r.d. 267/1942) Il fallito può chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.	5. Delle operazioni si redige processo verbale.	(art. 95, comma 5, r.d. 267/1942) Delle operazioni si redige processo verbale.
Art. 204	Art. 204	
Formazione ed esecutività dello stato passivo	Formazione ed esecutività dello stato passivo	
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità	1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità	(art. 96, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. La dichiarazione di inammissibilità

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.</p>	<p>della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.</p>	<p>della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.</p>
<p>2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:</p> <p><i>a)</i> i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;</p> <p><i>b)</i> i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;</p> <p><i>c)</i> i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.</p>	<p>2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:</p> <p><i>a)</i> i crediti condizionati e quelli indicati <b>all'articolo 154, comma 3;</b></p> <p><i>b)</i> i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, <b>a condizione</b> che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;</p> <p><i>c)</i> i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di <b>apertura della liquidazione giudiziale</b>. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.</p>	<p>Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:</p> <p>1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;</p> <p>2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;</p> <p>3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.</p>
<p>3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.</p>	<p>3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.</p>	<p>Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.</p> <p>(art. 96, comma 4, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.</p>	<p>4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.</p>	<p>Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.</p> <p>(art. 96, comma 5, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore</p>	<p>5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo <b>206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il</b></p>	<p>Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.</p> <p>(art. 96, comma 6, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.	<b>debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.</b>	
Art. 205	Art. 205	
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo	<b>Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo</b>	
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.	1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.	(art. 97, comma 1, r.d. 267/1942)
<b>2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.</b>		
Art. 206	Art. 206	
Impugnazioni	<b>Impugnazioni</b>	
1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.	1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.	(art. 98, comma 1, r.d. 267/1942) Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore.	2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore.	(art. 98, comma 2, r.d. 267/1942) Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.
(art. 98, comma 3, r.d. 267/1942)		

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.</p>	<p>3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.</p>	<p>Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.</p>
<p>4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1.</p>	<p>4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.</p>	<p>5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.</p>	<p>(art. 98, comma 4, r.d. 267/1942) Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.</p>
<p>6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su</p>	<p>6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su</p>	<p>(art. 98, comma 5, r.d. 267/1942) Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.	istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.	creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.
Art. 207 Procedimento	Art. 207 Procedimento	
1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.	1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso <b>entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205</b> ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.	(art. 99, comma 1, r.d. 267/1942) Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
2. Il ricorso deve contenere:	2. Il ricorso deve contenere:	(art. 99, comma 2, r.d. 267/1942) Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;	a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e <b>della procedura di liquidazione giudiziale;</b>	1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;	b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha <b>aperto la liquidazione giudiziale;</b>	2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;	c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;	3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.	4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. (art. 99, comma 3, r.d. 267/1942)
3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può	3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può	Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. (art. 99, comma 4, r.d. 267/1942)
4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.	4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.	Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. (art. 99, comma 5, r.d. 267/1942)
5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. (art. 99, comma 6, r.d. 267/1942)
6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.	6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.	Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. (art. 99, comma 7, r.d. 267/1942)
7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.	7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.	La costituzione si effettua mediante il deposito <del>in</del> <del>effettiva</del> di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.	8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.	Disciplina assente (art. 99, comma 8, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.</p>	<p>9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.</p>	<p>L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p><b>10. In caso di mancata comparizione delle parti, si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. <del>Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito.</del> Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.</b></p>	<p><b>10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. <del>Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.</del></b></p>	<p>tamento</p>
<p>11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.</p>	<p>11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.</p>	<p>(art. 99, comma 9, r.d. 267/1942) Il giudice provvede, <del>anche ai sensi del terzo comma,</del> all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.</p>
<p>12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.</p>	<p><b>12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.</b></p>	<p>(art. 99, comma 10, r.d. 267/1942) Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.</p>
<p>13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.</p>	<p>13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.</p>	<p>(art. 99, comma 11, r.d. 267/1942) Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.</p>
<p>14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.</p>	<p>14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.</p>	<p>(art. 99, comma 12, r.d. 267/1942) Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.</p>	<p>15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.</p>	<p>16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 208</p> <p>Domande tardive</p>	<p>Art. 208</p> <p>Domande tardive</p>	<p>(art. 101, comma 1, r.d. 267/1942)</p>
<p>1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.</p>	<p>1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara <b>aperta la liquidazione giudiziale</b>, può prorogare quest'ultimo termine fino a <b>dodici</b> mesi.</p>	<p>(art. 101, comma 2, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.</p>	<p>2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. <b>Quando vengono presentate domande tardive,</b> il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.</p>	<p>Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.</p>
<p>3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.</p>	<p>3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.</p>	<p>(art. 101, comma 4, r.d. 267/1942) Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.</p>
<p>Art. 209 Previsione di insufficiente realizzo</p>	<p>Art. 209 Previsione di insufficiente realizzo</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.</p>	<p>1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il <b>debitore</b>, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.</p>	<p>(art. 102, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.</p>	<p>2. Le disposizioni di cui al <b>comma 1</b> si applicano, in quanto compatibili, <b>anche quando</b> la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.</p>	<p>(art. 102, comma 2, r.d. 267/1942) Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.</p>
<p>3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.</p>	<p>3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli <b>201 e 208</b> i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, <b>a norma dell'articolo 124</b>, alla corte di appello, che provvede <b>sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.</b></p>	<p>(art. 102, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.</p>
<p>Art. 210</p>	<p>Art. 210</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione	Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione	
<p>1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.</p> <p>2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.</p> <p>3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.</p>	<p>1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.</p> <p>2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.</p> <p>3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.</p>	<p>(art. 103, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.</p> <p>(art. 103, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.</p> <p>Disciplina assente</p>
CAPO IV		
ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO		
SEZIONE I		
CAPO IV		
ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO		
SEZIONE I		

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

DISPOSIZIONI GENERALI		DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 211		Art. 211	
Esercizio dell'impresa del debitore		Esercizio dell'impresa del debitore	
1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.	1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.	1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.	Disciplina assente
2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, <b>se dall'interruzione può derivare un grave danno purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.</b>	2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.	2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.	(art. 104, comma 1, r.d. 267/1942) Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.	3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.	3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.	(art. 104, comma 2, r.d. 267/1942) Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.	4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.	4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.	(art. 104, comma 3, r.d. 267/1942) Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.</p>	<p>5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.</p>	<p>(art. 104, comma 4, r.d. 267/1942) Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio <del>previsto</del>, il giudice delegato ne ordina la cessazione. (art. 104, comma 5, r.d. 267/1942)</p>
<p>6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.</p>	<p>6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve <b>depositare</b> un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.</p>	<p>Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio <del>previsto</del>, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività <del>mediante deposito in cartelle</del>. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio <del>previsto</del>. (art. 104, comma 6, r.d. 267/1942)</p>
<p>7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.</p>	<p>7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.</p>	<p>Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio <del>previsto</del> in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori. (art. 104, commi 7-8, r.d. 267/1942)</p>
<p>8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in precedenza ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a).</p>	<p>8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È <b>fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</b> I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in precedenza ai sensi dell'articolo <b>221, comma 1, lettera a).</b></p>	<p>Durante l'esercizio <del>previsto</del> i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in precedenza ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1). (art. 104, comma 9, r.d. 267/1942)</p>
<p>9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.</p>	<p>9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione <b>V del capo I del titolo V.</b></p>	<p>Al momento della cessazione dell'esercizio <del>previsto</del> si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.</p>
<p>10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa</p>	<p>10. <b>Il curatore autorizzato all'esercizio</b></p>	<p>Disciplina assente</p>

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.</p>	<p><b>dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.</b></p>	
<p>Art. 212</p> <p>Affitto dell'azienda o di suoi rami</p>	<p>Art. 212</p> <p>Affitto dell'azienda o di suoi rami</p>	
<p>1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.</p>	<p>1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo <b>213</b>, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del <b>debitore</b> a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.</p>	<p>(art. 104-bis, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.</p>
<p>2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.</p>	<p>2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo <b>216</b>, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.</p>	<p>(art. 104-bis, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.</p>
<p>3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla</p>	<p>3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla</p>	<p>(art. 104-bis, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione.</p>	<p>ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere <b>in prededuzione</b>.</p>	<p>ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).</p> <p>(art. 104-bis, comma 4, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.</p>	<p>4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.</p>	<p>La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.</p> <p>(art. 104-bis, comma 5, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.</p>	<p>5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.</p>	<p>Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa <del>espressa</del> autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>(art. 104-bis, comma 6, r.d. 267/1942)</p>
<p>6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.</p>	<p>6. La retrocessione <b>alla liquidazione giudiziale</b> di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla <b>sezione V del capo I del titolo V</b>.</p>	<p>La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.</p>

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Programma di liquidazione	Programma di liquidazione	
<p>Art. 213</p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centotanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centotanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.</p>	<p>Art. 213</p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centotanta giorni dalla sentenza dichiarativa <b>dell'apertura della liquidazione giudiziale</b>, il curatore predispone un programma di <b>liquidazione</b> da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centotanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.</p>	<p>(art. 104-ter, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centotanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centotanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.</p>
<p>2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.</p>	<p>2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. <b>Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.</b></p>	<p>(art. 104-ter, comma 8, r.d. 267/1942)</p> <p>Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.</p>
<p>3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della</p>	<p>3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della</p>	<p>(art. 104-ter, commi 2-3, r.d. 267/1942)</p> <p>Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti</p>

*Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio*

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.</p>	<p>liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.</p>	<p>per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:</p> <p>a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;</p> <p>b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;</p> <p>c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;</p> <p>d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;</p> <p>e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti;</p> <p>f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.</p>
<p>4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.</p>	<p>4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.</p>	<p>Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.</p>
<p>5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.</p>	<p>5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.</p>	<p>(art. 104-ter, comma 4, r.d. 267/1942)</p> <p><del>Il curatore, fermo restando quanto disposto</del></p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 104-ter, comma 4, r.d. 267/1942)</p> <p><del>Il curatore, fermo restando quanto disposto</del></p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

			<del>dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.</del>
Disciplina assente	Disciplina assente		(art. 104-ter, comma 5, r.d. 267/1942) Il comitato dei creditori può proporre al curatore <del>modifiche al programma presentato.</del>
6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.	6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.		(art. 104-ter, comma 6, r.d. 267/1942) Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, <del>con le modalità di cui al comma primo, secondo e terzo,</del> un supplemento del piano di liquidazione.
Disciplina assente	Disciplina assente		(art. 104-ter, comma 7, r.d. 267/1942) Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.
7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.	7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.		(art. 104-ter, comma 9, r.d. 267/1942) Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.
8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.	8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.		(art. 104-ter, comma 10, r.d. 267/1942) Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. È <del>attesa giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.</del>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

SEZIONE II VENDITA DEI BENI	SEZIONE II VENDITA DEI BENI	
Art. 214	Art. 214	
Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco	Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco	
1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.	1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi <b>delle disposizioni</b> del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.	(art. 105, comma 1, r.d. 267/1942) La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.	2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo <b>216</b> , in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.	(art. 105, comma 2, r.d. 267/1942) La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.
3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.	3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.	(art. 105, comma 4, r.d. 267/1942) Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità	4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici <b>individuali</b> in blocco, esclusa comunque la responsabilità	(art. 105, comma 5, r.d. 267/1942) Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.	dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.	dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile. (art. 105, comma 6, r.d. 267/1942)
5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.	5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.	La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente. (art. 105, comma 7, r.d. 267/1942)
6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.	6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.	I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario. (art. 105, comma 8, r.d. 267/1942)
7. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.	7. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. <b>Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono.</b> Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.	Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali. (art. 105, comma 9, r.d. 267/1942)
8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo	8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo	Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

se non viene alterata la graduazione dei crediti.	se non viene alterata la graduazione dei crediti.	se non viene alterata la graduazione dei crediti.
<b>Art. 215</b>	<b>Art. 215</b>	<b>Art. 215</b>
Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti	<b>Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti</b>	
<p>1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.</p> <p>2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.</p> <p>3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.</p>	<p>1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.</p> <p>2. Per la vendita <b>delle partecipazioni in società a responsabilità limitata</b> si applica l'articolo 2471 del codice civile.</p> <p>3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.</p>	<p>(art. 106, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.</p> <p>(art. 106, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.</p> <p>(art. 106, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.</p>
<b>Art. 216</b>	<b>Art. 216</b>	<b>Art. 216</b>
Modalità della liquidazione	Modalità della liquidazione	Modalità della liquidazione
<p>1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi, nonché delle apposite</p>	<p>1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi, nonché delle</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informativi delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.</p>	<p>apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informativi delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.</p>	<p>(art. 107, commi 1 e 3 e 7, r.d. 267/1942) Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. [...]</p>
<p>2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. <b>Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del</b></p>	<p>2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso</p>	<p>Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><b>giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'agjudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvo i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.</b></p>	<p><b>l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.</b></p>	<p>vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. <del>Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.</del></p>
<p>3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano</p>	<p>3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano</p>	<p>(art. 107, comma 2, r.d. 267/1942) Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili e</p>

Tavola sinottica di riepilogo fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.</p>	<p>4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.</p>	<p>mobili registrati vengano effettuate <del>dal giudice delegato</del> secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.  Disciplina assente</p>
<p>5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.</p>	<p>5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.</p>	<p>(art. 107, comma 1, r.d. 267/1942) [...] In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.</p>
<p>6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. <b>Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o al delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.</b></p>	<p>6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non</p>	<p>7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.</p>	<p>l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.</p>	<p>(art. 107, comma 4, r.d. 267/1942) Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 107, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.</p>
<p>8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.</p>	<p>8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.</p>	<p>(art. 107, comma 1, r.d. 267/1942) [...] Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. [...]</p>
<p><b>9. Il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico.</b></p>	<p><b>9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.</b></p>	<p>(art. 107, comma 5, r.d. 267/1942) Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.</p>
<p>10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara</p>	<p>10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara</p>	<p>(art. 107, comma 6, r.d. 267/1942) Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.	l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.	l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51. <p style="text-align: center;">Disciplina assente</p>
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.	11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.	
Art. 217	Art. 217	Sovraindebitamento
Poteri del giudice delegato	Poteri del giudice delegato	
1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.	1. Il giudice delegato, su istanza del <b>debitore</b> , del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo <b>216, comma 9</b> , impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il <b>prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo</b>	(art. 108, comma 1, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

		<b>perlo meno pari a quello stabilito.</b>	(art. 108, comma 2, r.d. 267/1942)
2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.		2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.	Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
Art. 218	Art. 218	Art. 218	Art. 218
Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi	Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi	Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi	(art. 108-ter, comma 1, r.d. 267/1942)
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.	1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.	1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.	Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
Art. 219	Art. 219	Art. 219	
Procedimento di distribuzione della somma ricavata	Procedimento di distribuzione della somma ricavata	Procedimento di distribuzione della somma ricavata	
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.	1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.	1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.	Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. (art. 109, comma 1, r.d. 267/1942)
			(art. 109, comma 2, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.</p>	<p>2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.</p>	<p>Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.</p>
<p>CAPO V RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO</p>	<p>CAPO V RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO</p>	
<p>Art. 220 Procedimento di ripartizione</p>	<p>Art. 220 Procedimento di ripartizione</p>	<p>(art. 110, comma 1, r.d. 267/1942)</p>
<p>1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.</p>	<p>1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, <b>comma 4</b>, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, <b>trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206</b>, un prospetto delle somme disponibili, <b>nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile</b>, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.</p>	<p>Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all' articolo 51. [...] ]</p>
<p>2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le</p>	<p>2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo <b>206</b>, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma <b>1</b>, indica, per ciascun creditore, le</p>	<p>(art. 110, comma 1, r.d. 267/1942) [... ] Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore,</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fidejussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 206.</p>	<p>somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto <b>previa consegna</b> di una fidejussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata <b>in favore della procedura</b> da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo <b>206</b>, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo <b>206</b>.</p>	<p>Le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fidejussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 110, comma 2, r.d. 267/1942)  <del>Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.</del></p>
<p>3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice</p>	<p>3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al <b>comma 1</b>, possono proporre reclamo al giudice</p>	<p>I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133.	delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo <b>133</b> .	delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133.	delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 36.
4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.	4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, <b>corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione</b> , dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.	4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.	Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fidejussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.	5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fidejussione a norma <b>del primo periodo del comma 2</b> , idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto <b>secondo periodo del comma 2</b> . Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.	5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fidejussione a norma <b>del primo periodo del comma 2</b> , idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto <b>secondo periodo del comma 2</b> . Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.	Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fidejussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.
6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.	6. <b>In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.</b>	6. <b>In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.</b>	Disciplina assente
Art. 221	Art. 221	Art. 221	
Ordine di distribuzione delle somme	Ordine di distribuzione delle somme	Ordine di distribuzione delle somme	
			(art. 111, comma 1, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:</p> <p><b>a)</b> per il pagamento dei crediti prededucibili;</p> <p><b>b)</b> per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;</p> <p><b>c)</b> per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera <b>b)</b>, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi <b>siamo</b> rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;</p> <p><b>d)</b> per il pagamento dei crediti postergati.</p>	<p>1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:</p> <p><b>a)</b> per il pagamento dei crediti prededucibili;</p> <p><b>b)</b> per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;</p> <p><b>c)</b> per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi <b>sia stato</b> ammesso, compresi i creditori indicati <b>alla lettera b)</b>, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi <b>siamo</b> rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;</p> <p><b>d)</b> per il pagamento dei crediti postergati.</p>	<p>Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:</p> <p>1) per il pagamento dei crediti prededucibili;</p> <p>2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;</p> <p>3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 222</p> <p>Disciplina dei crediti prededucibili</p> <p>1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.</p>	<p>Art. 222</p> <p>Disciplina dei crediti prededucibili</p> <p>1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo <b>III del presente titolo</b>, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio <b>dell'impresa del debitore</b>, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo <b>123</b>; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo <b>124</b>.</p>	<p>(art. 111-bis, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.</p> <p>(art. 111-bis, comma 3, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.</p>	<p>2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, <b>gli interessi e le spese</b> con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, <b>salvo il disposto dell'articolo 223</b>. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.</p>	<p>I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.</p>
<p>3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.</p>	<p>3. I crediti prededucibili sorti nel corso <b>della procedura di liquidazione giudiziale</b> che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.</p>	<p>(art. 111-bis, comma 4, r.d. 267/1942) I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.</p>
<p>4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.</p>	<p>4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.</p>	<p>(art. 111-bis, comma 5, r.d. 267/1942) Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.</p>
<p>Art. 223 Conti speciali</p>	<p>Art. 223 Conti speciali</p>	
<p>1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni</p>	<p>1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni</p>	<p>(art. 111-ter, comma 1, r.d. 267/1942) La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili,</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.	immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.	come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.	2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.	(art. 111-ter, comma 2, r.d. 267/1942) La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.	3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.	(art. 111-ter, comma 3, r.d. 267/1942) Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
Art. 224 Crediti assistiti da prelazione	Art. 224 Crediti assistiti da prelazione	
1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.	1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli <b>153</b> e <b>154</b> , sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.	(art. 111-quater, comma 1, r.d. 267/1942) I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti	2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti	(art. 111-quater, comma 2, r.d. 267/1942) I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.</p>	<p>da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli <b>153 e 154</b>, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.</p>	<p>da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.</p>
<p>Art. 225</p>	<p>Art. 225</p>	
<p><b>Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente</b></p> <p>1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.</p>	<p><b>Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente</b></p> <p>1. I creditori ammessi a norma dell'articolo <b>208</b> concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.</p>	<p>(art. 112, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.</p>
<p>Articolo 226</p> <p>Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva</p>	<p>Articolo 226</p> <p><b>Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva</b></p>	
<p>1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 208,</p>	<p>1. Il creditore <b>ammesso a norma dell'articolo 208</b> ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo <b>225</b>. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo <b>nella presentazione della domanda</b> è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. <b>Si applica l'articolo 208,</b></p>	<p>(art. 101, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

comma 3.	<b>comma 3.</b>		
	<b>Art. 227</b>	<b>Art. 227</b>	
	<b>Ripartizioni parziali</b>	<b>Ripartizioni parziali</b>	
1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare lottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:	1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare lottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:	1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare lottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:	(art. 113, comma 1, r.d. 267/1942) Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare lottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
<i>d)</i> ai creditori ammessi con riserva;	<i>a)</i> ai creditori ammessi con riserva;	<i>a)</i> ai creditori ammessi con riserva;	1) ai creditori ammessi con riserva;
<i>b)</i> ai creditori opposti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;	<i>b)</i> ai creditori opposti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;	<i>b)</i> ai creditori opposti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;	2) ai creditori opposti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
<i>c)</i> ai creditori opposti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;	<i>c)</i> ai creditori opposti la cui domanda è stata accolta <b>quando</b> la sentenza non è passata in giudicato;	<i>c)</i> ai creditori opposti la cui domanda è stata accolta <b>quando</b> la sentenza non è passata in giudicato;	3) ai creditori opposti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
<i>d)</i> ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.	<i>d)</i> ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.	<i>d)</i> ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.	4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. (art. 113, comma 2, r.d. 267/1942)
2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.	2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel <b>comma 1</b> deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.	2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel <b>comma 1</b> deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.	Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo <del>comma del presente articolo</del> deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente. (art. 113, comma 3, r.d. 267/1942)
3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.	3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.	3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.	Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 228		Art. 228	
Scioglimento delle ammissioni con riserva		Scioglimento delle ammissioni con riserva	
1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.	1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.	(art. 113-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.	
Art. 229	Art. 229	Art. 229	
Restituzione di somme riscosse	Restituzione di somme riscosse	Restituzione di somme riscosse	
1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.	1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.	(art. 114, comma 1, r.d. 267/1942) I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.	
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.	2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.	I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.	
Art. 230	Art. 230	Art. 230	
Pagamento ai creditori	Pagamento ai creditori	Pagamento ai creditori	
1. Il curatore provvede al pagamento delle somme	1. Il curatore provvede al pagamento delle somme	(art. 115, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore provvede al pagamento delle somme	

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.</p>	<p>assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, <b>idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.</b></p>	<p>assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.  (art. 115, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autentiche di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.</p>	<p>2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autentiche di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.</p>	<p>Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autentiche di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.</p>
<p>Art. 231</p>	<p>Art. 231</p>	
<p>Rendiconto del curatore</p>	<p>Rendiconto del curatore</p>	
<p>1. Computa la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.</p>	<p>1. Computa la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, <b>delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.</b></p>	<p>(art. 116, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Computa la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.</p>
<p>2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del</p>	<p>2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del</p>	<p>(art. 116, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

rendiconto a tutti i creditori.	rendiconto a tutti i creditori.	rendiconto a tutti i creditori.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.	3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione <b>al debitore</b> , ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo <b>201, comma 2</b> .	Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, <del>non posta elettronica certificata</del> inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. <del>Al fatto se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</del>
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.	4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, <b>sentite le parti</b> , provvede in camera di consiglio.	Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.
Art. 232	Art. 232	(art. 116, comma 4, r.d. 267/1942)
Ripartizione finale	Ripartizione finale	
1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.	1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.	(art. 117, comma 1, r.d. 267/1942) Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.</p>	<p>2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.</p>	<p>(art. 117, comma 2, r.d. 267/1942) Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.</p>
<p>3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.</p>	<p>3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.</p>	<p>(art. 117, comma 3, r.d. 267/1942) Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.</p>
<p>4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non rimosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.</p>	<p>4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non rimosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, <b>allo</b> stato di previsione del Ministero della giustizia.</p>	<p>(art. 117, comma 4, r.d. 267/1942) Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non rimosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, <del>ad apposita unità previsionale di base dello</del> stato di previsione del Ministero della giustizia.</p>
<p>5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del</p>	<p>5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del</p>	<p>(art. 117, comma 5, r.d. 267/1942) Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

debitore, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.	<b>debitore</b> , omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse <b>fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221</b> .	fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.
CAPO VI CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	CAPO VI CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	CAPO VI CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Art. 233 Casi di chiusura	Art. 233 Casi di chiusura	(art. 118, comma 1, r.d. 267/1942)
1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:	1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di <b>liquidazione giudiziale</b> si chiude:	Salvo quanto disposto <del>nella sezione seguente</del> per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;	a) se nel termine stabilito nella sentenza <b>con cui è stata dichiarata aperta la procedura</b> non sono state proposte domande di ammissione al passivo;	1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;	b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;	2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;	c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;	3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
d) quando nel corso della procedura si accetta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti	d) quando nel corso della procedura si accetta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti	4) quando nel corso della procedura si accetta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepiologativi di cui all'articolo 130.</p>	<p>prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepiologativi di cui all'articolo 130.</p>	<p>prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepiologativi di cui all'articolo 33.  (art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. [...] <del>Quanto alla estensione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il ventitreeno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.</del></p>
<p>2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i>, ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.</p>	<p><b>2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i>, ove si tratti di <b>procedura di liquidazione giudiziale di società</b> e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, <b>il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.</b></b></p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...] La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. [...]</p>
<p>3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.</p>	<p><b>3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di <b>liquidazione giudiziale</b> come imprenditore individuale.</b></p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...] La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. [...]</p>
<p>Art. 234 Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura</p>	<p>Art. 234 <b>Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura</b></p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.</p>	<p>1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo <b>233, comma 1, lettera c)</b>, non è impedita dalla pendenza di giudizi o <b>procedimenti esecutivi</b>, rispetto ai quali il curatore <b>mantiene</b> la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo <b>143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.</b></p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...]. La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. [...]</p>
<p>2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.</p>	<p>2. In deroga all'articolo <b>132</b>, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.</p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...]. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. [...]</p>
<p>3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.</p>	<p>3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo <b>232, comma 2.</b></p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...]. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. [...]</p>
<p>4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale</p>	<p>4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale</p>	<p>(art. 118, comma 2, r.d. 267/1942) [...]. Dopo la chiusura della procedura <del>di fallimento</del>, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>con il decreto di cui all'articolo 235.</p>	<p>con il decreto di cui all'articolo <b>235</b>.</p>	<p>disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. [...] (art. 118, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.</p>	<p>5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.</p>	<p>[...] In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. [...]</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.</p>	<p>6. <b>Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.</b></p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.</p>	<p>7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese <b>ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo,</b></p>	<p>8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 235 Decreto di chiusura	Art. 235 Decreto di chiusura	
1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45.	1. La chiusura <b>della procedura di liquidazione giudiziale</b> è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte <b>dall'articolo 45.</b>	(art. 119, comma 1, r.d. 267/1942) La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.
2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.	2. Quando la chiusura <b>della procedura</b> è dichiarata ai sensi dell'articolo <b>233, comma 1, lettera d)</b> , prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti <b>il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.</b>	(art. 119, comma 2, r.d. 267/1942) Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.
3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.	3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo <b>124</b> . Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, <b>per il debitore</b> , per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo <b>45</b> per ogni altro interessato.	(art. 119, comma 3, r.d. 267/1942) Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato.
4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è	4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è	(art. 119, comma 4, r.d. 267/1942) Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.</p>	<p>decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.</p>	<p>decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.</p>
<p>5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.</p>	<p><b>5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.</b></p>	<p>(art. 119, comma 5, r.d. 267/1942) Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma <del>del presente articolo</del>, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.</p>
<p>Art. 236</p>	<p>Art. 236</p>	
<p>Effetti della chiusura</p>	<p>Effetti della chiusura</p>	
<p>1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.</p>	<p><b>1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.</b></p>	<p>(art. 120, comma 1, r.d. 267/1942) Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.</p>
<p>2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.</p>	<p><b>2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.</b></p>	<p>(art. 120, comma 2, r.d. 267/1942) Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.</p>
<p>3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei</p>	<p><b>3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei</b></p>	<p>(art. 120, comma 3, r.d. 267/1942) I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.	loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.	crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. (art. 120, comma 4, r.d. 267/1942)
4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.	4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.	Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile. (art. 120, comma 5, r.d. 267/1942)
5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.	5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo <b>234</b> , il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.	Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, <del>secondo comma, terzo periodo e seguenti</del> , il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.
Art. 237	Art. 237	
Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale	Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale	
1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi preveduti dall'articolo 233, comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i> , il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.	1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione <b>nei casi preveduti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d)</b> , il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che <b>la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta</b> , quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.	(art. 121, comma 1, r.d. 267/1942) Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento <del>e quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi</del> . (art. 121, comma 2, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:	2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:	Il Tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:
a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;	a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;	1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.	b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo <b>49, comma 3</b> , eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo <b>nella procedura</b> chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.	2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 51.	3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo <b>51</b> .	(art. 121, comma 3, r.d. 267/1942) La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 18.
4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 45.	4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo <b>45</b> .	(art. 121, comma 4, r.d. 267/1942) La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.
5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.	5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.	Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.	6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.	(art. 121, comma 6, r.d. 267/1942) Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
Art. 238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori	Art. 238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori	(art. 122, comma 1, r.d. 267/1942) I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.	ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.	ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.	2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.	Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.
Art. 239	Art. 239	
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori	Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori	
1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.	1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.	In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.	2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.	(art. 123, comma 2, r.d. 267/1942) Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.
CAPO VII	CAPO VII	
CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 240	Art. 240	
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale	Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore <b>di società sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.</b></p>	<p>1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.</p>	<p>(art. 124, comma 1, r.d. 267/1942) La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.</p>
<p>2. La proposta inoltre può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni</p>	<p>2. La proposta inoltre può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni</p>	<p>(art. 124, comma 2, r.d. 267/1942) La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.</p>	<p>straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.</p>	<p>straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.</p> <p>(art. 125, comma 4, r.d. 267/1942)</p>
<p>3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.</p>	<p><b>3. Se la società in liquidazione giudiziale</b> ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, <b>i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.</b></p>	<p>Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.</p> <p>(art. 124, comma 3, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p>	<p>4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p>	<p>La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p> <p>(art. 124, comma 4, r.d. 267/1942)</p>

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.</p>	<p>5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo <b>della liquidazione giudiziale</b>, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il <b>debitore</b>, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.</p>	<p>La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.</p>
<p>Art. 241</p>	<p>Art. 241</p>	
<p>Esame della proposta e comunicazione ai creditori</p>	<p><b>Esame della proposta e comunicazione ai creditori</b></p>	
<p>1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3.</p>	<p>1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo <b>10, comma 3</b>.</p>	<p>(art. 125, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.</p>
<p>2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del</p>	<p>2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del</p>	<p>(art. 125, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del</p>

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 140, comma 4.</p>	<p>comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e <b>non superiore a trenta</b>, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo <b>140, comma 4</b>.</p>	<p>comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l' articolo 41, quarto comma. (art. 125, comma 3, r.d. 267/1942)</p>
<p>3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.</p>	<p>3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai <b>commi 1 e 2</b>, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo <b>240, comma 2</b>, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), tenendo conto della relazione <b>giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo</b>.</p>	<p>Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all' articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.</p>
<p>Art. 242</p>	<p>Art. <b>242</b></p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Concordato nel caso di numerosi creditori	Concordato nel caso di numerosi creditori	
1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.	1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.	(art. 126, comma 1, r.d. 267/1942) Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
Art. 243	Art. 243	
Voto nel concordato	Voto nel concordato	
1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.	1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.	(art. 127, comma 1, r.d. 267/1942) Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia può essere anche parziale, purché non	2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia può essere anche parziale, purché non	(art. 127, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.	inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.	inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. (art. 127, comma 3, r.d. 267/1942)
3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.	3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.	Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. (art. 127, comma 4, r.d. 267/1942)
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.	4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo <b>240, comma 4</b> , la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.	I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito. (art. 127, comma 4, r.d. 267/1942)
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.	5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, <b>la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.</b>	Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento	6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

in apposita classe.	<b>P</b> inserimento in apposita classe.	(art. 127, comma 7, r.d. 267/1942)
7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.	<b>7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.</b>	I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
Art. 244	Art. 244	
Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale	<b>Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale</b>	
1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.	1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.	(art. 128, comma 1, r.d. 267/1942) Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.	2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.	(art. 128, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.	3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.	(art. 128, comma 3, r.d. 267/1942) La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.
Art. 128, comma 4, r.d. 267/1942	Art. 128, comma 4, r.d. 267/1942	Art. 128, comma 4, r.d. 267/1942

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2, quarto periodo, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.</p>	<p>4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo <b>241, comma 2, quarto periodo</b>, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei <b>commi 1, 2 e 3</b>, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.</p>	<p>Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.</p>
<p>Art. 245 Giudizio di omologazione</p>	<p>Art. 245 Giudizio di omologazione</p>	<p>Insolvenza</p>
<p>1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.</p>	<p>1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.</p>	<p>(art. 129, comma 1, r.d. 267/1942) Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.</p>
<p>2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col</p>	<p>2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al <b>debitore</b>, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo <b>45</b> fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col</p>	<p>Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17<sup>5</sup> fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.</p>	<p>suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.</p>	<p>suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.  (art. 129, comma 3, r.d. 267/1942)</p>
<p>3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.</p>	<p>3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.</p>	<p>L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.  (art. 129, comma 4, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.</p>	<p>4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.</p>	<p>Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.  (art. 129, comma 5, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p>	<p>5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, <b>secondo periodo</b>, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale <b>omologa</b> il concordato <b>se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili</b>.</p>	<p>Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell' articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.  (art. 129, comma 6, r.d. 267/1942)</p>
<p>6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.</p>	<p>6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.</p>	<p>Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.</p>
<p>Art. 246</p>	<p>Art. 246</p>	

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Efficacia del decreto	Efficacia del decreto	
<p>1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo <b>245</b>.</p>	<p>1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo <b>206</b>.</p>	<p>(art. 130, comma 1, r.d. 267/1942) La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.</p>
<p>2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo <b>231</b> e il tribunale dichiara chiusa la <b>procedura di liquidazione giudiziale</b>.</p>	<p>(art. 130, comma 2, r.d. 267/1942) Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.</p>
<p>Art. 247 Reclamo</p>	<p>Art. 247 Reclamo</p>	
<p>1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.</p>	<p>1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.</p>	<p>(art. 131, comma 1, r.d. 267/1942) Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.</p>
<p>2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.</p>	<p>2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.</p>	<p>(art. 131, comma 2, r.d. 267/1942) Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.</p>
<p>3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2.</p>	<p>3. Esso deve contenere i requisiti prescritti <b>dall'articolo 51, comma 2</b>.</p>	<p>(art. 131, comma 3, r.d. 267/1942) Esso deve contenere i requisiti prescritti dall' articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).</p>
<p>4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con</p>	<p>4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con</p>	<p>Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.	udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opposenti.	5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel <b>debitore</b> , nel proponente e negli opposenti.	Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opposenti.
6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.	(art. 131, comma 6, r.d. 267/1942) Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.	7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte <b>di</b> appello.	(art. 131, comma 7, r.d. 267/1942) Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.	(art. 131, comma 8, r.d. 267/1942) La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.	9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.	(art. 131, comma 9, r.d. 267/1942) L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.	10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.	(art. 131, comma 10, r.d. 267/1942) All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

11. La corte <b>provvede</b> con decreto motivato.  12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.	11. La corte <b>provvede</b> con decreto motivato.  12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.	(art. 131, comma 11, r.d. 267/1942) La corte <b>provvede</b> con decreto motivato. (art. 131, comma 12, r.d. 267/1942) Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
Art. 248  Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale	Art. 248  <b>Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale</b>	(art. 135, comma 1, r.d. 267/1942) Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla <b>sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale</b> , compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi <del>però</del> non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.  2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	1. Il concordato <b>omologato</b> è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla <b>sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale</b> , compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.  2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del <b>debitore</b> e gli obbligati in via di regresso.	(art. 135, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Art. 249  Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale	Art. 249  <b>Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale</b>	(art. 136, comma 1, r.d. 267/1942) Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne
1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne	1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne	Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.	sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.	sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.	sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irrepribili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irrepribili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irrepribili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.	Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irrepribili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.	3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.	3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.	Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.
4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.	4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.	4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.	Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.
Art. 250	Art. 250	Art. 250	(art. 136, comma 4, r.d. 267/1942)
Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale	Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale	Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale	(art. 137, comma 2, r.d. 267/1942)
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederme la risoluzione.	1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederme la risoluzione.	1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederme la risoluzione.	Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederme la risoluzione.
2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	2. Il ricorso per la risoluzione deve <b>essere proposto</b> entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	2. Il ricorso per la risoluzione deve <b>essere proposto</b> entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.	Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
(art. 137, comma 1, r.d. 267/1942)	(art. 137, comma 6, r.d. 267/1942)	(art. 137, comma 6, r.d. 267/1942)	(art. 137, comma 2, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. Il procedimento è regolato dall'articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.</p>	<p><b>3. Il procedimento è regolato dall'articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.</b></p>	<p>Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. (art. 137, commi 4-5, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.</p>	<p>4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di <b>liquidazione giudiziale</b> ed è provvisoriamente esecutiva. <b>Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2.</b> La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo <b>51</b>.</p>	<p>La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 18. (art. 137, comma 7, r.d. 267/1942)</p>
<p>5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.</p>	<p>5. Le disposizioni <b>del presente</b> articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.</p>	<p>Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. (art. 137, comma 8, r.d. 267/1942)</p>
<p>6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.</p>	<p>6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo <b>240, comma 5</b>, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.</p>	<p>Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori <del>del fallite</del> verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.</p>
<p>Art. 251 Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale</p>	<p>Art. 251 <b>Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale</b></p>	
<p>1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si</p>	<p>1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si</p>	<p>(art. 138, comma 1, r.d. 267/1942) Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.	scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.	scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250.	2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo <b>250</b> .	Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. [...] Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137.
3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.	3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. <b>Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.</b>	La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18. <del>La sentenza che riapre la procedura a norma degli artt. 137 e 138 prevede ai sensi dell'artt. 121-</del>
Art. 252	Art. <b>252</b>	(art. 138, comma 2, e art. 139, comma 1, r.d. 267/1942)
Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale	<b>Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale</b>	
1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.	<b>1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.</b>	(art. 140, comma 1, r.d. 267/1942) Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.	2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.	(art. 140, comma 2, r.d. 267/1942) Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.</p>	<p>3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme <b>ancora</b> ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.</p>	<p>(art. 140, comma 3, r.d. 267/1942) I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.</p>
<p>4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.</p>	<p>4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.</p>	<p>(art. 140, comma 4, r.d. 267/1942) Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.</p>
<p>Art. 253 Nuova proposta di concordato</p>	<p>Art. 253 Nuova proposta di concordato</p>	<p>(art. 141, comma 1, r.d. 267/1942) Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.</p>
<p>CAPO VIII LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ</p>	<p>CAPO VIII LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ</p>	
<p>Art. 254 Doveri degli amministratori e dei liquidatori</p>	<p>Art. 254 Doveri degli amministratori e dei liquidatori</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.</p>	<p>1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.</p>	<p>(art. 146, comma 1, r.d. 267/1942) Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.</p>
<p>Art. 255 Azioni di responsabilità</p>	<p>Art. 255 Azioni di responsabilità</p>	<p>(art. 146, comma 2, r.d. 267/1942) Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:</p>
<p>1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:</p> <p>a) l'azione sociale di responsabilità;</p>	<p>1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:</p> <p>a) l'azione sociale di responsabilità;</p>	<p>a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;</p>
<p>b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;</p>	<p>b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;</p>	<p>b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.</p>
<p>c) l'azione prevista dall'articolo 2476, <b>ottavo comma, del codice civile;</b></p>	<p>c) l'azione prevista dall'articolo 2476, <b>settimo comma, del codice civile;</b></p>	<p>b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.</p>
<p>d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;</p>	<p>d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.</p>	<p>e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.</p>	<p>Disciplina assente</p>

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 256 Società con soci a responsabilità illimitata	Art. 256 Società con soci a responsabilità illimitata	
<p>1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.</p>	<p>1. La sentenza che dichiara l'apertura della <b>procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.</b></p>	<p>(art. 147, comma 1, r.d. 267/1942) La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.</p>
<p>2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.</p>	<p>2. La <b>liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta</b> decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per <b>renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.</b></p>	<p>(art. 147, comma 2, r.d. 267/1942) Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi <del>il fatto</del> <del>il fatto</del>. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.</p>
<p>3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.</p>	<p>3. Il tribunale, prima di <b>disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina</b> la convocazione a norma dell'articolo 41.</p>	<p>(art. 147, comma 3, r.d. 267/1942) Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.</p>
<p>4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione</p>	<p>4. Se dopo <b>l'apertura della procedura di</b></p>	<p>(art. 147, comma 4, r.d. 267/1942) Se dopo la dichiarazione di fallimento della società</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.</p>	<p><b>liquidazione giudiziale</b> della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.</p>	<p>risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.</p>
<p>5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.</p>	<p>5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.</p>	<p>(art. 147, comma 5, r.d. 267/1942) Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.</p>
<p>6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>(art. 147, comma 6, r.d. 267/1942) Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18.</p>
<p>7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.</p>	<p>7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.</p>	<p>(art. 147, comma 7, r.d. 267/1942) In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.</p>
<p>Art. 257</p>	<p>Art. 257</p>	
<p>Liquidazione giudiziale della società e dei soci</p>	<p>Liquidazione giudiziale della società e dei soci</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.</p>	<p>1. Nei casi previsti dall'articolo <b>256</b>, il tribunale nomina, sia per la <b>liquidazione giudiziale</b> della società, sia per <b>quella nei confronti dei soci</b>, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. <b>Il curatore ha diritto ad un solo compenso.</b></p>	<p>(art. 148, comma 1, r.d. 267/1942) Nei casi previsti dall'articolo <b>147</b>, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.</p>
<p>2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.</p>	<p>2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.</p>	<p>(art. 148, comma 2, r.d. 267/1942) Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.</p>
<p>3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.</p>	<p>3. Il credito dichiarato dai creditori sociali <b>nella liquidazione giudiziale</b> della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche <b>nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci</b>. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra <b>le procedure di liquidazione nei confronti</b> dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.</p>	<p>(art. 148, comma 3, r.d. 267/1942) Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.</p>
<p>4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.</p>	<p>4. I creditori particolari partecipano soltanto <b>alla liquidazione giudiziale nei confronti</b> dei soci loro debitori.</p>	<p>(art. 148, comma 4, r.d. 267/1942) I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.</p>
<p>5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.</p>	<p>5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.</p>	<p>(art. 148, comma 5, r.d. 267/1942) Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 258 Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci</p>	<p>Art. 258 Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci</p>	<p>fallimento</p>
<p>1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.</p>	<p>1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.</p>	<p>(art. 149, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.</p>
<p>Art. 259 Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari</p>	<p>Art. 259 Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari</p>	
<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.</p>	<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 260 Versamenti dei soci a responsabilità limitata</p>	<p>Art. 260 Versamenti dei soci a responsabilità limitata</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p> <p>2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.</p>	<p><b>1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</b></p> <p>2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.</p>	<p>(art. 150, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p> <p>(art. 150, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.</p>
<p>Art. 261</p> <p>Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria</p>	<p>Art. 261</p> <p><b>Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria</b></p>	<p>(art. 151, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.</p>
<p>Art. 262</p> <p>Patrimoni destinati ad uno specifico affare</p>	<p>Art. 262</p> <p><b>Patrimoni destinati ad uno specifico affare</b></p>	<p>(art. 155, comma 1, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.</p>	<p><b>1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti</b> della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.</p>	<p>Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.</p>
<p>2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.</p>	<p><b>2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216</b> alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.</p>	<p>(art. 155, comma 2, r.d. 267/1942)          Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.</p>
<p>3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo <b>della liquidazione giudiziale</b>, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.</p>	<p><b>3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare</b>, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.</p>	<p>(art. 155, comma 3, r.d. 267/1942)          Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.</p>
<p>Art. 263          Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza</p>	<p>Art. 263  <b>Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza</b></p>	
<p>1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della</p>	<p><b>1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della</b></p>	<p>(art. 156, comma 1, r.d. 267/1942)          Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

liquidazione della società, in quanto compatibili.	liquidazione della società, in quanto compatibili.	compatibili.
2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447- <i>quinquies</i> , terzo e quarto comma, del codice civile.	2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della <b>procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti</b> della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447- <i>quinquies</i> , terzo e quarto comma, del codice civile.	I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447- <i>quinquies</i> , terzo e quarto comma, del codice civile.
3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.	3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può <b>proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli</b> amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.	Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società <b>ai sensi dell'articolo 146-</b>
Art. 264	Art. 264	(art. 156, comma 3, r.d. 267/1942)
Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea	Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea	
1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società prevista nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.	1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.	Disciplina assente
2. Il programma di liquidazione può prevedere	2. Il programma di liquidazione può prevedere	Disciplina assente

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>l'<b>attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le <b>decisioni</b> che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al <b>giudice delegato</b> ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da <b>2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.</b></b></p>	<p>l'<b>attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.</b></p>	
<p>Art. 265 Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società</p>	<p>Art. 265 Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società</p>	<p>(art. 152, comma 1, r.d. 267/1942) La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. (art. 152, comma 2, r.d. 267/1942) La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.</p>
<p>1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. 2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.</p> <p>3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale</p>	<p>1. La proposta di concordato per la società <b>sottoposta a liquidazione giudiziale</b> è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. 2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.</p> <p>3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al <b>comma 2, lettera b)</b>, deve risultare da verbale</p>	<p>(art. 152, comma 1, r.d. 267/1942) La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. (art. 152, comma 2, r.d. 267/1942) La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. (art. 152, comma 3, r.d. 267/1942) In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.	redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.	verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
Art. 266	Art. 266	
<b>Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società</b>	<b>Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società</b>	
1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.	1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.	(art. 153, comma 1, r.d. 267/1942) Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.
2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.	2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.	Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.
Art. 267	Art. 267	
Concordato del socio	Concordato del socio	
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.	1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.	(art. 154, comma 1, r.d. 267/1942) Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci <del>debetto</del> <del>fallite</del> può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.
CAPO IX	CAPO IX	
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL	LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

SOVRAINDEBITATO		SOVRAINDEBITATO	
Art. 268	Art. 268		
Liquidazione controllata	Liquidazione controllata		
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.	1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.	(art. 14-ter, comma 1, l. 3/2012) <del>In alternativa alla proposta per la composizione della</del> esist; il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.	
2. <b>Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</b>	2. La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguarda l'imprenditore, dal pubblico ministero.	Disciplina assente	
3. <b>Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3</b>			

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><b>4. Non sono compresi nella liquidazione:</b></p> <p>a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;</p> <p>b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;</p> <p>c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;</p> <p>d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p>	<p>3. Non sono compresi nella liquidazione:</p> <p>a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;</p> <p>b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;</p> <p>c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;</p> <p>d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p>	<p>(art. 14-ter, comma 6, l. 3/2012)</p> <p>Non sono compresi nella liquidazione:</p> <p>a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;</p> <p>b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività; nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;</p> <p>c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;</p> <p>d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p>
<p><b>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.</b></p>	<p>4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.</p>	<p>Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>
<p>Art. 269</p> <p>Domanda del debitore</p>	<p>Art. 269</p> <p>Domanda del debitore</p>	
<p>1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.</p>	<p><b>1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.</b></p>	<p>(art. 14-ter, comma 1, l. 3/2012)</p> <p>In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Disciplina assente	Disciplina assente	quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.  (art. 14-ter, comma 2, l. 3/2012)  <del>La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.</del>
<p>2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.</p>	<p>2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.</p>	<p>(art. 14-ter, comma 3, l. 3/2012) Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.</p>
<p>3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo</p>	<p>3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo</p>	<p>(art. 14-ter, comma 4, l. 3/2012) L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

domicilio fiscale dell'istante.	domicilio fiscale dell'istante.	fiscali, anche <del>prese</del> gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-ter, comma 5, l. 3/2012) <del>La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.</del>
Art. 270	Art. 270	
Apertura della liquidazione controllata	Apertura della liquidazione controllata	(art. 14-quinquies, comma 1, l. 3/2012) Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.
1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. <b>La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.</b>	1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.	(art. 14-quinquies, comma 2, l. 3/2012) Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
2. Con la sentenza il tribunale:	2. Con la sentenza il tribunale:	Disciplina assente
a) nomina il giudice delegato;	a) nomina il giudice delegato;	
b) nomina il liquidatore, confermando, <b>in caso di domanda presentata dal debitore</b> , l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere	b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e	a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; [...]

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><b>espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;</b></p>	<p><b>comunicata al presidente del tribunale;</b></p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><i>c)</i> ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;</p>	<p><i>c)</i> ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;</p>	
<p><i>d)</i> assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;</p>	<p><i>d)</i> assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;</p>	<p>(art. 14-septies, commi 1-2, l. 3/2012) La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene: a) l'indicazione delle generalità del creditore; b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;</p>
<p><i>e)</i> ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;</p>	<p><i>e)</i> ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;</p>	<p>(art. 14-quinquies, comma 2, lett. e, l. 3/2012) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;</p> <p>(art. 14-quinquies, comma 2, lett. c, l. 3/2012)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><i>f)</i> dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;</p>	<p><i>f)</i> dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;</p>	<p>stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;</p> <p>(art. 14-quinquies, comma 2, lett. d, l. 3/2012)</p>
<p><i>g)</i> ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.</p>	<p><i>g)</i> ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.</p>	<p>(art. 14-quinquies, comma 2, lett. d, l. 3/2012)</p> <p>ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 14-quinquies, comma 2, lett. f, l. 3/2012)</p> <p><del>fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).</del></p>
<p>3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera <i>b)</i>, seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-<i>bis</i>, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p>	<p>3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera <i>b)</i>, seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-<i>bis</i>, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p>	<p>(art. 14-quinquies, comma 2, lett. a, l. 3/2012)</p> <p>[...] si applicano gli articoli 35, comma 4-<i>bis</i>, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p>
<p>4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere <i>f)</i> e <i>g)</i>, sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.</p>	<p>4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere <i>f)</i> e <i>g)</i>, sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.</p>	<p>5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.</p>	<p>(art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, l. 3/2012)</p> <p>Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: [...]</p> <p>b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono preveducibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.</p>	<p>6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono preveducibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 14-quinquies, comma 3, l. 3/2012)  <del>Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.</del></p>
<p>Art. 271</p>	<p>Art. 271</p>	
<p>Concorso di procedure</p>	<p>Concorso di procedure</p>	
<p>1. Se la domanda di liquidazione controllata è</p>	<p>1. Se la domanda di liquidazione controllata è</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.</p> <p>2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.</p>	<p>proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.</p> <p>2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 272</p> <p>Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione</p>	<p>Art. 272</p> <p>Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione</p>	<p>(art. 14-sexies, comma 1, l. 3/2012)</p> <p>Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:</p> <p>a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta</p>
<p>1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiornerà l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.</p>	<p>1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiornerà l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.</p>	<p>2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.</p>	<p>elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; b) la data entro cui vanno presentate le domande; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.</p> <p>(art. 14-novies, comma 1, l. 3/2012)</p> <p>Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. [...]</p>
<p>3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.</p>	<p>3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.</p>	<p>(art. 14-novies, comma 1, l. 3/2012) [...] Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.</p>
<p>Art. 273</p>		
<p>Formazione del passivo</p>		
<p>1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il</p>	<p>1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera</p>	<p>(art. 14-octies, comma 1, l. 3/2012) Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo,</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>liquidatore predisporre un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.</p>	<p><b>d), il liquidatore</b> predisporre un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati <b>all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.</b></p>	<p>comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).</p>
<p>2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).</p>	<p><b>2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).</b></p>	<p>tamento</p>
<p>3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.</p>	<p><b>3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.</b></p>	<p>(art. 14-octies, comma 2, l. 3/2012) In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.</p>
<p>4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predisporre, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.</p>	<p><b>4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predisporre, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che</b> comunica ai sensi del comma 1.</p>	<p>(art. 14-octies, comma 3, l. 3/2012) Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predisporre un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.</p>
<p>5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.</p>	<p><b>5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.</b></p>	<p>(art. 14-octies, comma 4, l. 3/2012) In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. [...]</p>
<p>6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice</p>	<p><b>6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il</b></p>	<p>art. 14-octies, comma 4, l. 3/2012) [...] Si applica l'articolo 10, comma 6.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.	giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.	
7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrare la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.		
Art. 274 Azioni del liquidatore	Art. 274 Azioni del liquidatore	
1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei	1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la	art. 14-decies, comma 1, l. 3/2012) Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.	disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.	correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	Disciplina assente
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.	3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.	Disciplina assente
Art. 275	Art. 275	
Esecuzione del programma di liquidazione	Esecuzione del programma di liquidazione	
1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.	1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.	Disciplina assente
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative	2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni	(art. 14-novies, comma 2, l. 3/2012) Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.</p>	<p>relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.</p>	<p>nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.</p> <p>(art. 14-novies, comma 4, l. 3/2012)</p> <p><del>I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.</del></p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del</p>	<p>3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>compenso del liquidatore.</p> <p>4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempite nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.</p>	<p>alla liquidazione del compenso del liquidatore.</p> <p>4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempite nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.</p>	<p>5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p>	<p>6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 276</p>	<p>Art. 276</p>	
<p>Chiusura della procedura</p>	<p>Chiusura della procedura</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. La procedura si chiude con decreto. <b>Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile</b></p>	<p>1. La procedura si chiude con decreto.</p>	<p>(art. 14-quinquies, comma 4, l. 3/2012) La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda. (art. 14-novies, comma 5, l. 3/2012) Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.</p>
<p>2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.</p>	<p>2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.</p>	<p>(art. 14-novies, comma 3, l. 3/2012) Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. (art. 14-undecies, comma 1, l. 3/2012) <del>I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.</del></p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 14-undecies, comma 1, l. 3/2012) <del>I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.</del></p>
<p>Art. 277</p>	<p>Art. 277</p>	<p></p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Creditori posteriori	Creditori posteriori	Creditori posteriori
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera <i>f</i> , non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, <b>comma 2, lettera <i>f</i></b> , non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	(art. 14-duodecies, comma 1, l. 3/2012) I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14- <b>quinquies</b> , comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	(art. 14-duodecies, comma 2, l. 3/2012) I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione <del>e di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione</del> sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
CAPO X ESDEBITAZIONE	CAPO X ESDEBITAZIONE	
SEZIONE I CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	SEZIONE I CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	
Art. 278	Art. 278	
Oggetto e ambito di applicazione	Oggetto e ambito di applicazione	
<b>1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti</b>	<b>1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai</b>	(art. 142, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di <b>liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata</b>.</p>	<p>debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.</p>	<p>liberazione dai debiti residui nei confronti dei concorsuali non soddisfatti [...]</p>
<p>2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.</p>	<p>2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.</p>	<p>(art. 144, comma 1, r.d. 267/1942) Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.</p>
<p>3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.</p>	<p>3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.</p>	<p>(art. 142, comma 1, r.d. 267/1942) Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti [...]</p>
<p>4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere <b>anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda di una procedura liquidatoria</b>.</p>	<p>4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fidejussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.</p>	<p>6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fidejussori del debitore, <b>nonché</b> degli obbligati in via di regresso.</p>	<p>(art. 142, comma 4, r.d. 267/1942) Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fidejussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.</p>
		<p>(art. 142, comma 3, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

7. Restano esclusi dall'esdebitazione: <i>a)</i> gli obblighi di mantenimento e alimentari;	7. Restano esclusi dall'esdebitazione: <i>a)</i> gli obblighi di mantenimento e alimentari;	Restano esclusi dall'esdebitazione: <i>a)</i> gli obblighi di mantenimento e alimentari e <del>comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;</del>
<i>b)</i> i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.	<i>b)</i> i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.	<i>b)</i> i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Art. 279	Art. 279	Sovraindebitamento
Condizioni temporali di accesso	Condizioni temporali di accesso	Condizioni temporali di accesso
1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.	1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.	Disciplina assente
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.	2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.	Disciplina assente
Art. 280	Art. 280	Art. 142, comma 1, r.d. 267/1942
Condizioni per l'esdebitazione	Condizioni per l'esdebitazione	Condizioni per l'esdebitazione
1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:	1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:	Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti <del>residui nei confronti dei eredi e non soddisfatti</del> a condizione che:
<i>a)</i> non sia stato condannato con sentenza passata in	<i>a)</i> non sia stato condannato con sentenza passata in	<i>6)</i> non sia stato condannato con sentenza passata in

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;	giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata <b>applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;</b>	giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;	b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;	5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;	c) <b>non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;</b>	1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
Disciplina assente	Disciplina assente	3) <del>non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;</del>
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;	d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti <b>la scadenza del termine per l'esdebitazione;</b>	4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.	e) <b>non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.</b>	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 142, comma 2, r.d. 267/1942) <del>L'esdebitazione non può essere concessa qualora non</del>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

			<del>sono stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.</del>
	Art. 281 Procedimento	Art. 281 Procedimento	
			(art. 143, comma 1, r.d. 267/1942) Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore <del>già dichiarate fallite</del> i debiti concorsuali non soddisfatti <del>integralmente</del> . [...]
	1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.	1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.	
	2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.	2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.	Disciplina assente
	3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.	3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.	Disciplina assente
	4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. <b>Il decreto è iscritto nel registro delle</b>	4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.	(art. 143, commi 1-2, r.d. 267/1942) [...] Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<b>imprese su richiesta del cancelliere.</b>		reclamo a norma dell'articolo 26.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.	5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.	Disciplina assente
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.	6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.	Disciplina assente
SEZIONE II <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESDEBITAZIONE DEL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO</b>	SEZIONE II <b>ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO</b>	
Art. 282 Esdebitazione di diritto	Art. 282 Esdebitazione di diritto	
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. <b>Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.</b>	1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.	Disciplina assente
2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonchè nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di	2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.	Disciplina assente

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><b>sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.</b></p> <p>3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.</p>	<p>3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 283</p> <p><b>Esdebitazione del sovraindebitato</b> incipiente</p>	<p>Art. 283</p> <p>Debitore incapiente</p>	
<p>1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore <b>complessivamente</b> al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p>	<p>1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p>	<p>(art. 14-terdecies, comma 1, l. 3/2012)</p> <p>Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:</p> <p>a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;</p> <p>b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;</p> <p>c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;</p> <p>d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;</p> <p>e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

		mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.	2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-terdecies, comma 2, l. 3/2012) L'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-terdecies, comma 3, l. 3/2012) L'esdebitazione non opera: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;</p> <p>b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.</p>	<p>3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;</p> <p>b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.</p>	<p><del>alimenti;</del></p> <p><del>b) per i debiti da fisco e da altri enti pubblici, fatti illeciti e contrattati, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;</del></p> <p><del>e) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.</del></p> <p>Disciplina assente</p>
<p>a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;</p> <p>b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.</p>	<p>a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;</p> <p>b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del</p>	<p>4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del</p>	<p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.</p>	<p>debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.</p>	<p>5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.</p>	<p>6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.</p>	<p>7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.</p>	<p>(art. 14-terdecies, comma 4, l. 3/2012) Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. [...]</p>
<p>8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opposti ed il debitore, conferma o revoca il decreto.</p>	<p>8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opposti ed il debitore, conferma o</p>	<p>(art. 14-terdecies, commi 4 e 6, l. 3/2012) [...] I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.	revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.	propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 14-terdecies, comma 5, l. 3/2012) Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta: a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b); b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.
TITOLO VI DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE	TITOLO VI DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE	
CAPO I REGOLAZIONE DELLA CRISI O INSOLVENZA DEL GRUPPO	CAPO I REGOLAZIONE DELLA CRISI O INSOLVENZA DEL GRUPPO	
Art. 284	Art. 284	
Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo	Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.</p>	<p>1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.</p>	<p>2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.</p>	<p>3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. <b>Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura</b></p>	<p>4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.</p>	<p>allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: <b>a)</b> la veridicità dei dati aziendali; <b>b)</b> la fattibilità del piano o i piani; <b>c)</b> le ragioni di <b>maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d)</b> la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. <b>L'attestazione contiene anche informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.</b></p>	<p>5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o i piani. Su richiesta delle imprese debtrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289.</p>	<p></p>
<p>6. Su richiesta delle imprese debtrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si</p>	<p></p>	<p></p>

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><b> applica l'articolo 289.</b></p>			
<p>Art. 285</p>			
<p>Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci</p>	<p>Art. 285</p>	<p>Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci</p>	
<p>1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. <b>ivi compresa la cessione del magazzino.</b></p>	<p>1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.</p>	<p>Disciplina assente</p>	
<p>2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.</p>	<p>2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.</p>	<p>Disciplina assente</p>	
<p>3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui <b>ai commi 1 e 2</b> possono essere contestati dai creditori <b>dissenzianti appartenenti a una classe dissenziente o,</b></p>	<p>3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui <b>al comma 1</b> possono essere contestati dai creditori <b>dissenzianti appartenenti a una classe dissenziente</b></p>	<p>Disciplina assente</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola <b>impresa</b>, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.</p>	<p>o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverrebbero dalla liquidazione giudiziale della singola <b>impresa</b>.</p>	<p>4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverrebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato <b>alla redditività ed al valore della partecipazione sociale</b> dalle operazioni di cui <b>ai commi 1 e 2</b>, esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza <b>del</b> pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole <b>impres</b>e dal piano di gruppo.</p>	<p>5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive società dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società dal piano di gruppo.</p>	<p>Disciplina assente</p>
Art. 286		
Procedimento di concordato di gruppo		
<p>1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al</p>		
Disciplina assente		

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.</p>	<p>relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.</p>	<p>2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.</p>	<p>3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - <b>CONSOB</b> o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.</p>	<p>4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata <b>dall'impresa</b> loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese</p>	<p>5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109;</p>	<p>proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.</p>	<p>6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><b>7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.</b></p>	<p>7. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>CAPO II PROCEDURA UNITARIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</p>	<p>CAPO II PROCEDURA UNITARIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</p>	
<p>Art. 287 Liquidazione giudiziale di gruppo</p>	<p>Art. 287 Liquidazione giudiziale di gruppo</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso,</p>	<p>1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.</p>	<p>unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.</p>	<p>2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.</p>	<p>3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi</p>	<p>4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.</p>	<p>tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.</p>	<p>5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 288 Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo</p>	<p>Art. 288 Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo</p>	
<p>1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.</p>	<p>1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>CAPO III</p>	<p>CAPO III</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO	PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO	
Art. 289	Art. 289	
Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione	Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione	
1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.	1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.	Disciplina assente
CAPO IV NORME COMUNI	CAPO IV NORME COMUNI	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 290	Art. 290	
Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo	Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo	
<p>1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile.</p> <p>2. Spetta alla società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.</p> <p>3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).</p>	<p>1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, <b>azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiamo avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile.</b></p> <p>2. Spetta alla società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.</p> <p>3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

	Art. 291		
Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo	Art. 291	Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo	
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.	1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.	1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.	Disciplina assente
2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.	2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.	2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.	Disciplina assente
Art. 292	Art. 292		
Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo	Art. 292	Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo	
1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contrattati dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono	1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contrattati dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono	1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contrattati dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.</p>	<p>postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.</p>	
<p>2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.</p>	<p>2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>TITOLO VII</p>		
<p>LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</p>		
<p>CAPO I</p>		
<p>NATURA E NORME APPLICABILI</p>		
<p>Art. 293</p>		
<p>Disciplina applicabile e presupposti</p>	<p>Disciplina applicabile e presupposti</p>	
<p>1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.</p>	<p>1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.</p>	<p>(art. 2, comma 1, r.d. 267/1942) La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.</p>
<p>2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.</p>	<p>2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 294	Art. 294	
Rinvio alle norme speciali	Rinvio alle norme speciali	
<p>1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.</p>	<p>1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.</p>	<p>(art. 194, commi 1-2, r.d. 267/1942) La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. <del>Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.</del></p>
<p>2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.</p>	<p>2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.</p>	<p>3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.</p>	<p>Disciplina assente</p>
CAPO II PROCEDIMENTO	CAPO II PROCEDIMENTO	
Art. 295	Art. 295	
Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale	Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale	
<p>1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.</p>	<p>1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a <b>liquidazione giudiziale</b>, salvo che la legge diversamente disponga.</p>	<p>(art. 2, comma 2, r.d. 267/1942) Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p><b>2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.</b></p>	<p>(art. 2, comma 3, r.d. 267/1942) Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196. (art. 196, comma 1, r.d. 267/1942) Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.</p>
<p>Art. 296 Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa</p>	<p>Art. 296 <b>Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa</b></p>	<p>(art. 3, comma 1, r.d. 267/1942) Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.</p>
<p>1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8.</p>	<p><b>1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8.</b></p>	<p>(art. 3, comma 1, r.d. 267/1942) Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.</p>
<p>Art. 297 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa</p>	<p>Art. 297 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa</p>	<p>(art. 195, comma 1, r.d. 267/1942)</p>
<p>1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se</p>	<p><b>1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se</b></p>	<p>(art. 195, comma 1, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.</p>	<p>un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.</p>	<p>Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.</p> <p>Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.</p>
<p>2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.</p>	<p>2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.</p>	
<p>3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.</p>	<p>3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.</p>	<p>(art. 195, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.</p>
<p>4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 40 e l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa.</p>	<p>4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 40 e l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa.</p>	<p>(art. 195, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità <del>governativa</del> che ha la vigilanza sull'impresa.</p>
<p>5. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre</p>	<p>5. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre</p>	<p>La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.	6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.	6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.	(art. 195, comma 5, r.d. 267/1942) Contro la sentenza <del>prede</del> può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.
7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.	7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.	7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.	(art. 195, comma 6, r.d. 267/1942) Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.
8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.	8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della <b>liquidazione giudiziale</b> , si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al <b>comma 4</b> .	8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della <b>liquidazione giudiziale</b> , si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al <b>comma 4</b> .	(art. 195, comma 7, r.d. 267/1942) Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.
9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.	9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.	9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.	(art. 195, comma 8, r.d. 267/1942) Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
Art. 298	Art. 298	Art. 298	
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa	Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa	Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accetta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.</p>	<p>1. Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'<b>articolo 297</b>, il tribunale del luogo <b>in cui essa ha il centro degli interessi principali</b>, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accetta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.</p>	<p>(art. 202, comma 1, r.d. 267/1942) Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o <del>stato</del> <del>stato</del> del pubblico ministero, accetta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.</p>
<p>2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.</p>	<p>2. Si applicano le norme dell'articolo <b>297</b>, commi <b>3, 4, 5, 6 e 7</b>.</p>	<p>(art. 202, comma 2, r.d. 267/1942) Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.</p>
<p>3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.</p>	<p>3. Restano salve le diverse <b>disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa</b>.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 299 Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza</p>	<p>Art. 299 Effetti dell'<b>accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza</b></p>	
<p>1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il</p>	<p>1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli <b>articoli 297 e 298</b>, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento <b>che ha accertato lo stato di insolvenza</b>, le disposizioni del <b>titolo V, capo I, sezione IV</b>, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, <b>sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale</b></p>	<p>(art. 203, comma 1, r.d. 267/1942) Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

deposito della domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza.	<b>il deposito della domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza.</b>	(art. 203, comma 2, r.d. 267/1942)
2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all'articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.	2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. <b>Il termine di decadenza di cui all'articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.</b>	L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall'articolo 130.	3. Il commissario liquidatore presenta <b>al pubblico ministero la relazione prevista dall'articolo 130.</b>	(art. 203, comma 3, r.d. 267/1942) Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 201, comma 2, r.d. 267/1942) Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
Art. 300	Art. 300	
Provvedimento di liquidazione	<b>Provvedimento di liquidazione</b>	
1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese,	<b>1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese,</b>	(art. 197, comma 1, r.d. 267/1942) Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.	salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.	forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
Art. 301	Art. 301	
Organi della liquidazione coatta amministrativa	<b>Organi della liquidazione coatta amministrativa</b>	
<p>1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.</p> <p>2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.</p>	<p>1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.</p> <p>2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è <b>facoltativa</b>.</p>	<p>(art. 198, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.</p> <p>(art. 198, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.</p>
Art. 302	Art. 302	
Responsabilità del commissario liquidatore	<b>Responsabilità del commissario liquidatore</b>	
<p>1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.</p> <p>2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è <b>proposta</b></p>	<p>1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.</p> <p>2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è <b>proposta</b></p>	<p>(art. 199, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.</p> <p>(art. 199, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è <b>proposta</b></p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.	dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.	dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.	3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli <b>129, 134 e 136, comma 1</b> , intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.	Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
Art. 303	Art. 303	Art. 303
Effetti del provvedimento di liquidazione	Effetti del provvedimento di liquidazione	Effetti del provvedimento di liquidazione
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.	1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli <b>articoli 142, 144, 145, 146 e 147</b> e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall' <b>articolo 314</b> .	Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo <del>per</del> il caso previsto dall'art. 214.
2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.	2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.	Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale <del>dell'impresa</del> , sta in giudizio il commissario liquidatore.
Art. 304	Art. 304	Art. 304
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti	Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti	Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data del provvedimento che ordina la	1. Dalla data del provvedimento che ordina la	(art. 201, comma 1, r.d. 267/1942) Dalla data del provvedimento che ordina la

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.	liquidazione si applicano le disposizioni del <b>titolo V, capo I, sezioni III e V</b> e le disposizioni dell' <b>articolo 165</b> .	liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.	(art. 201, comma 2, r.d. 267/1942)
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.	2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.	Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.	(art. 204, comma 1, r.d. 267/1942)
Art. 305	Art. 305		
Commissario liquidatore	Commissario liquidatore		
1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.	1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.	Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.	(art. 204, comma 2, r.d. 267/1942)
2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.	2. Il <b>commissario</b> prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell' <b>ente</b> richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.	Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.	(art. 204, comma 3, r.d. 267/1942)
3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.	3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.	Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.	
Art. 306	Art. 306		
Relazione del commissario	Relazione del commissario		

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.</p>	<p>1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.</p>	<p>(art. 205, comma 1, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p>	<p>2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, <b>precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi</b>, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p>	<p>(art. 205, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p>
<p>Art. 307 Poteri del commissario</p>	<p>Art. 307 Poteri del commissario</p>	<p>(art. 206, comma 1, r.d. 267/1942)</p>
<p><b>1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori</b></p>	<p>1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori</p>	<p>L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, <b>primo, sesto, e ottavo</b> comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>	<p>e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, <b>settimo</b> comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>	<p>componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>
<p>2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.</p>	<p>2. Per il compimento degli atti previsti dall'<b>articolo 132 di valore indeterminato</b> o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.</p>	<p>(art. 206, comma 2, r.d. 267/1942) Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a euro 1032,91 (<del>tre</del> <del>due</del> <del>quattro</del>) e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.</p>
<p>Art. 308 Comunicazione ai creditori e ai terzi</p>	<p>Art. 308 Comunicazione ai creditori e ai terzi</p>	
<p>1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un domicilio digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invia i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con</p>	<p>1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, <b>se il destinatario ha un domicilio digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata</b> e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invia i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta</p>	<p>(art. 207, comma 1, r.d. 267/1942) Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il <del>relativo indirizzo</del> <del>del</del> destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di comunicare ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.</p>	<p>elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di comunicare ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.</p>	<p>il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicare ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.</p> <p>(art. 207, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa.</p>	<p>2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa.</p>	<p>Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.</p> <p>(art. 207, comma 3, r.d. 267/1942)</p>
<p>3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.</p>	<p>3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.</p>	<p>Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.</p> <p>(art. 207, comma 4, r.d. 267/1942)</p>
<p>4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del comma 1. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.</p>	<p>4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del comma 1. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.</p>	<p>Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.</p>
<p>Art. 309</p>	<p>Art. 309</p>	

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Domande dei creditori e dei terzi	Domande dei creditori e dei terzi	
<p>1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 308, comma 4.</p>	<p>1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione <b>del provvedimento di liquidazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i></b>, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo <b>308, comma 4</b>.</p>	<p>(art. 208, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma.</p>
<p>Art. 310</p> <p>Formazione dello stato passivo</p>	<p>Art. 310</p> <p>Formazione dello stato passivo</p>	
<p>1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.</p>	<p>1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo <b>308, comma 2</b>, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove <b>ha il centro degli interessi principali</b>. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo <b>308, comma 4</b>. <b>Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.</b></p>	<p>(art. 209, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.</p> <p>(art. 209, comma 2, r.d. 267/1942)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 206, 207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice incaricato per la trattazione di esse dal presidente del tribunale ed al curatore il commissario liquidatore.</p>	<p>2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli <b>206, 207, 208 e 210</b>, sostituiti al giudice delegato il giudice <b>incaricato per la trattazione di esse dal presidente del tribunale</b> ed al curatore il commissario liquidatore.</p>	<p>Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.</p>
<p>3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.</p>	<p>3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.</p>	<p>(art. 209, comma 3, r.d. 267/1942)          Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.</p>
<p>Art. 311</p> <p>Liquidazione dell'attivo</p>	<p>Art. 311</p> <p>Liquidazione dell'attivo</p>	
<p>1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>	<p>1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>	<p>(art. 210, comma 1, r.d. 267/1942)          Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>
<p>2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.</p>	<p>2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.</p>	<p>(art. 210, comma 2, r.d. 267/1942)          In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.          Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p>	<p>3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p>	
<p>Art. 312 Ripartizione dell'attivo</p>	<p>Art. 312 Ripartizione dell'attivo</p>	
<p>1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.</p>	<p>1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.</p>	<p>(art. 212, comma 1, r.d. 267/1942) Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.</p>
<p>2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire accenti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.</p>	<p>2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire accenti parziali <b>a tutti i creditori</b> o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.</p>	<p>(art. 212, comma 2, r.d. 267/1942) Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire accenti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.</p>
<p>3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.</p>	<p>3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo <b>225</b>.</p>	<p>(art. 212, comma 3, r.d. 267/1942) Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.</p>
<p>4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni</p>	<p>4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni</p>	<p>(art. 212, comma 4, r.d. 267/1942) Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

dell'articolo 227.	dell'articolo 227.	dell'art. 113.
Art. 313	Art. 313	
Chiusura della liquidazione	Chiusura della liquidazione	
<p>1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 e liquida il compenso al commissario.</p>	<p>1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale <b>competente ai sensi dell'articolo 27</b> e liquida il compenso al commissario.</p>	<p>(art. 213, comma 1, r.d. 267/1942) Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.</p>
<p>2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4 ed è data notizia mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>	<p>2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo <b>308, comma 4</b> ed è data notizia mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>	<p>(art. 213, comma 2, r.d. 267/1942) Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, ed è data notizia mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>
<p>3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall'inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere,</p>	<p>3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma <b>1</b> per i creditori e dall'inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere,</p>	<p>(art. 213, comma 3, r.d. 267/1942) Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 124.</p>	<p>all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 124.</p>	<p>liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.</p>
<p>4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.</p>	<p>4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo <b>231</b> e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.</p>	<p>(art. 213, comma 4, r.d. 267/1942) Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.</p>
<p>Art. 314</p>	<p>Art. 314</p>	
<p>Concordato della liquidazione</p>	<p>Concordato della liquidazione</p>	
<p>1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265, se si tratta di società.</p>	<p>1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo <b>240</b>, osservate le disposizioni dell'articolo <b>265</b>, se si tratta di società.</p>	<p>(art. 214, comma 1, r.d. 267/1942) L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell' articolo 152, se si tratta di società.</p>
<p>2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi</p>	<p>2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale <b>competente ai sensi</b></p>	<p>(art. 214, comma 2, r.d. 267/1942) La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>dell'articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.</p>	<p><b>dell'articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.</b></p>	<p>liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, e pubblicata mediante inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.</p>
<p>3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.</p>	<p><b>3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.</b></p>	<p>I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.</p>
<p>4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.</p>	<p><b>4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.</b></p>	<p>Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.</p>
<p>5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248.</p>	<p><b>5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248.</b></p>	<p>Gli effetti del concordato sono regolati dall' articolo 135.</p>
<p>6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.</p>	<p>6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.</p>	<p>Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.</p>
<p>Art. 315</p>	<p><b>Art. 315</b></p>	
<p>Risoluzione e annullamento del concordato</p>	<p><b>Risoluzione e annullamento del concordato</b></p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

			(art. 215, comma 1, r.d. 267/1942)
1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.	1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, <b>ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio</b> . Si applicano le disposizioni <b>dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6</b> .		Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.
2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 251.	2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo <b>251</b> .		(art. 215, comma 2, r.d. 267/1942) Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.
3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.	3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.		Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
CAPO III FUNZIONI DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA PER LA CRISI E L'INSOLVENZA	CAPO III FUNZIONI DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA PER LA CRISI E L'INSOLVENZA		
Art. 316	Art. 316		
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza	<b>Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza</b>		
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:	1. <b>Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:</b>		Disciplina assente
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei	a) <b>ricevere dagli organi interni di controllo dei</b>		Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>sogetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;</p> <p><i>b)</i> svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa minore è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;</p> <p><i>c)</i> proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.</p>	<p><b>sogetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;</b></p> <p><i>b)</i> svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa minore è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;</p> <p><i>c)</i> proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>TITOLO VIII LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI</p> <p>Art. 317</p> <p>Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi</p>	<p>TITOLO VIII LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI</p> <p>Art. 317</p> <p>Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla</p>	<p>1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.</p> <p>2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.</p>	<p>alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.</p> <p>2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 318</p> <p>Sequestro preventivo</p>	<p>Art. 318</p> <p>Sequestro preventivo</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.</p> <p>2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice a richiesta del curatore revoca il decreto di sequestro e dispone la</p>	<p>1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.</p> <p>2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice a richiesta del curatore revoca il decreto di sequestro e</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

restituzione delle cose in suo favore.	dispone la restituzione delle cose in suo favore.	Disciplina assente
3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.	3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.	Disciplina assente
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.	4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.	Disciplina assente
Art. 319	Art. 319	
Sequestro conservativo	Sequestro conservativo	
1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142.	1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142.	Disciplina assente
2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.	2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

		<b>suo favore.</b>	
	Art. 320	Art. 320	
Legittimazione del curatore	Legittimazione del curatore	Legittimazione del curatore	
1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso per cassazione.	1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso per cassazione.	1. Contro il decreto di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso per cassazione.	Disciplina assente
Art. 321	Art. 321	Art. 321	
Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione	Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione	Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione	
1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.	1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.	1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.	Disciplina assente
TITOLO IX	TITOLO IX	TITOLO IX	
DISPOSIZIONI PENALI	DISPOSIZIONI PENALI	DISPOSIZIONI PENALI	
CAPO I	CAPO I	CAPO I	
REATI COMMESSI DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	REATI COMMESSI DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	REATI COMMESSI DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 322	Art. 322	Art. 322	
Bancarotta fraudolenta	Bancarotta fraudolenta	Bancarotta fraudolenta	

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:</p> <p><i>a)</i> ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;</p> <p><i>b)</i> ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guida da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.</p>	<p>1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:</p> <p><i>a)</i> ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;</p> <p><i>b)</i> ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guida da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.</p>	<p>(art. 216, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:</p> <p>1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;</p> <p>2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guida da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.</p>
<p>2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera <i>a)</i> del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.</p>	<p>2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla <b>lettera <i>a)</i> del comma 1</b>, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.</p>	<p>(art. 216, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura <del>fallimentare</del>, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.</p>
<p>3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.</p>	<p>3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni <b>l'imprenditore in liquidazione giudiziale</b> che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.</p>	<p>(art. 216, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura <del>fallimentare</del>, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.</p>
<p>4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa</p>	<p>4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa <b>l'inabilitazione all'esercizio di una impresa</b></p>	<p>(art. 216, comma 4, r.d. 267/1942)</p> <p>Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.	<b>commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.</b>	impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Art. 323 Bancarotta semplice	Art. 323 Bancarotta semplice	
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: <i>a)</i> ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; <i>b)</i> ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;	1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in <b>liquidazione giudiziale</b> , l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: <i>a)</i> ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; <i>b)</i> ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;	(art. 217, comma 1, r.d. 267/1942) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
<i>c)</i> ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;	<i>c)</i> ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare <b>l'apertura della liquidazione giudiziale</b> ;	3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
<i>d)</i> ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;	<i>d)</i> ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura <b>della propria liquidazione giudiziale</b> o con altra grave colpa;	4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
<i>e)</i> non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.	<i>e)</i> non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o <b>liquidatorio giudiziale</b> .	5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in	2. La stessa pena si applica <b>all'imprenditore in liquidazione giudiziale</b> che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di <b>liquidazione giudiziale</b> ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in	La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

maniera irregolare o incompleta.	maniera irregolare o incompleta.	(art. 217, comma 3, r.d. 267/1942)
3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.	3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.	Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
Art. 324	Art. 324	
Esenzioni dai reati di bancarotta	Esenzioni dai reati di bancarotta	
1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.	1. Le disposizioni di cui agli articoli <b>322, comma 3 e 323</b> non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato <b>ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.</b>	(art. 217-bis, comma 1, r.d. 267/1942) Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di un accordo di ristrutturazione <del>dei debiti omologati ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.</del>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 325	Art. 325	
Ricorso abusivo al credito	Ricorso abusivo al credito	
<p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.</p>	<p><b>1.</b> Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli <b>322 e 323</b>, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><b>2.</b> La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p><b>3.</b> Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.</p>	<p>(art. 218, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>(art. 218, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>(art. 218, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.</p>
Art. 326	Art. 326	
Circostanze aggravanti e circostanza attenuante	Circostanze aggravanti e circostanza attenuante	
1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323	<b>1.</b> Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli <b>322, 323</b>	(art. 219, comma 1, r.d. 267/1942) Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.	e <b>325</b> hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.	hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:	2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:	Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
<i>a)</i> se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;	<i>a)</i> se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;	1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
<i>b)</i> se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.	<i>b)</i> se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.	2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.	3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma <b>1</b> hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.	Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
Art. 327	Art. 327	
Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale	<b>Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale</b>	
1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi previsti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera <i>c)</i> e 149.	<b>1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi previsti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera <i>c)</i> e 149.</b>	È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi previsti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli art. 16, nn. 3 e 49.
(art. 220, comma 1, r.d. 267/1942)	(art. 220, comma 1, r.d. 267/1942)	(art. 220, comma 2, r.d. 267/1942)

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.	2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.	Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 221, comma 1, r.d. 267/1942) <del>Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino a tre.</del>
Art. 328 Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice	Art. 328 Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice	(art. 222, comma 1, r.d. 267/1942)
1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.	1. <b>Nella liquidazione giudiziale</b> delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.	Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
CAPO II REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	CAPO II REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 329 Fatti di bancarotta fraudolenta	Art. 329 Fatti di bancarotta fraudolenta	
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali	1. Si applicano le pene stabilite nell' <b>articolo 322</b> agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in <b>liquidazione giudiziale</b> , i	(art. 223, comma 1, r.d. 267/1942) Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.	quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.	commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. (art. 223, comma 2, r.d. 267/1942)
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:	2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo <b>322, comma 1</b> , se:	Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.	a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.	1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.	b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose <b>il dissesto</b> della società.	2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. (art. 223, comma 3, r.d. 267/1942)
3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.	3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell' <b>articolo 322, comma 4</b> .	Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216. (art. 223, comma 3, r.d. 267/1942)
Art. 330	Art. 330	
Fatti di bancarotta semplice	Fatti di bancarotta semplice	
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:	1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo <b>323</b> agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate <b>in liquidazione giudiziale</b> , i quali:	(art. 224, comma 1, r.d. 267/1942) Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;	a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;	1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.	b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.	2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
Art. 331	Art. 331	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Ricorso abusivo al credito	Ricorso abusivo al credito	
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.	1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo <b>325</b> agli amministratori ed ai direttori generali di società <b>sottoposte a liquidazione giudiziale</b> , i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.	(art. 225, comma 1, r.d. 267/1942) Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
Art. 332 Denuncia di crediti inesistenti	Art. <b>332</b> Denuncia di crediti inesistenti	insolvenza
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.	1. Si applicano le pene stabilite nell' <b>articolo 327</b> agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate <b>in liquidazione giudiziale</b> , che hanno commesso i fatti in esso indicati.	(art. 226, comma 1, r.d. 267/1942) Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
Art. 333 Reati dell'institore	Art. <b>333</b> Reati dell'institore	
1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.	1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in <b>liquidazione giudiziale</b> , il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli <b>articoli 322, 323, 325 e 327</b> si applicano le pene in questi stabilite.	(art. 227, comma 1, r.d. 267/1942) All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
Art. 334 Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale	Art. <b>334</b> Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale	

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.</p> <p>2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.</p>	<p>1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto <b>della liquidazione giudiziale</b> direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.</p> <p>2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.</p>	<p>(art. 228, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206 (<del>400.000</del>).</p> <p>(art. 228, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.</p>
<p>Art. 335</p> <p>Accettazione di retribuzione non dovuta</p>	<p>Art. 335</p> <p>Accettazione di retribuzione non dovuta</p>	<p>(art. 229, comma 1, r.d. 267/1942)</p>
<p>1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>	<p>1. Il curatore <b>della liquidazione giudiziale</b> che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>	<p>Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 (<del>400.000</del>) a euro 516 (<del>400.000</del>).</p> <p>(art. 229, comma 2, r.d. 267/1942)</p>
<p>2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.</p>	<p>2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.</p>	<p>Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.</p>
<p>Art. 336</p> <p>Omessa consegna o deposito di cose della</p>	<p>Art. 336</p> <p>Omessa consegna o deposito di cose della</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

liquidazione giudiziale	liquidazione giudiziale	
<p>1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, che egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.</p> <p>2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.</p>	<p>1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa <b>della liquidazione giudiziale</b>, che egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.</p> <p>2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.</p>	<p>(art. 230, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, che egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032 (<del>€2.000.000</del>).</p> <p>(art. 230, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309 (<del>€600.000</del>).</p>
<p>Art. 337</p> <p>Coadiutori del curatore</p>	<p>Art. 337</p> <p>Coadiutori del curatore</p>	
<p>1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.</p>	<p>1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione <b>della liquidazione giudiziale</b>.</p>	<p>(art. 231, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.</p>
<p>Art. 338</p> <p>Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale</p>	<p>Art. 338</p> <p>Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale</p>	
<p>1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei</p>	<p>1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei</p>	<p>(art. 232, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 (<del>€100.000</del>) a euro 516 (<del>€</del></p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in</p>	<p>1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in</p>	<p>1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;</p>	<p>1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;</p>
<p>2. Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.</p>	<p>2. Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.</p>	<p>2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.</p>	<p>2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.</p>
<p>3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:</p>	<p>3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:</p>	<p>a) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;</p>	<p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:</p>
<p>4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.</p>	<p>4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.</p>	<p>b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.</p>	<p>La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.</p>
<p>Art. 339</p>	<p>Art. 339</p>		
<p>Mercato di voto</p>	<p>Mercato di voto</p>		
<p>1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in</p>	<p>1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in</p>		<p>(art. 233, comma 1, r.d. 267/1942)</p>
			<p>Il creditore che stipula col fallito o con altri</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.	liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.	liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.	liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.	
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.	2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.	3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.	3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.	(art. 233, comma 3, r.d. 267/1942) La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.
Art. 340	Art. 340			
Esercizio abusivo di attività commerciale	Esercizio abusivo di attività commerciale			
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.	1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.			(art. 234, comma 1, r.d. 267/1942) Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103 (fine 200.000).
Disciplina assente	Disciplina assente			(art. 235, comma 1, r.d. 267/1942) Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiali che, senza giustificato motivo, omette di inviare nei termini prescritti al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiali per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

			<del>fino a euro 258 (lire 500.000):</del> (art. 235, comma 2, r.d. 267/1942) <del>La stessa pena si applica al precuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.</del>
	<b>CAPO III</b>	<b>CAPO III</b>	
	<b>DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</b>	<b>DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</b>	
	Art. 341	Art. 341	
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria		<b>Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria</b>	
			(art. 236, comma 1, r.d. 267/1942)
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.		<b>1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.</b>	È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso degli <del>intermediari</del> <del>intermediari</del> <del>intermediari</del> alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:</p> <p><i>a)</i> le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;</p> <p><i>b)</i> la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;</p> <p><i>c)</i> le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;</p> <p><i>d)</i> le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.</p>	<p>2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:</p> <p><i>a)</i> le disposizioni degli articoli <b>329</b> e <b>330</b> agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;</p> <p><i>b)</i> la disposizione dell'articolo <b>333</b> agli institori dell'imprenditore;</p> <p><i>c)</i> le disposizioni degli articoli <b>334</b> e <b>335</b> al commissario del concordato preventivo;</p> <p><i>d)</i> le disposizioni degli articoli <b>338</b> e <b>339</b> ai creditori.</p>	<p>(art. 236, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Nel caso di concordato preventivo, si applicano:</p> <p>1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;</p> <p>2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;</p> <p>3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;</p> <p>4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.</p>
<p>3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>d)</i>.</p>	<p>3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, <b>nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 48, comma 5</b>, si applicano le disposizioni previste <b>al comma 2, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>d)</i></b>.</p>	<p>(art. 236, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 342</p> <p style="text-align: center;">Falso in attestazioni e relazioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 342</p> <p style="text-align: center;">Falso in attestazioni e relazioni</p>	<p>(art. 236-bis, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.</p> <p>3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.</p>	<p>2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.</p> <p>3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.</p>	<p>(art. 236-bis, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.</p> <p>(art. 236-bis, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.</p>
<p>Art. 343</p>	<p>Art. 343</p>	
<p>Liquidazione coatta amministrativa</p>	<p>Liquidazione coatta amministrativa</p>	
<p>1. L'accertamento <b>giudiziale</b> dello stato di insolvenza a norma degli articoli <b>297</b> e <b>298</b> è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.</p>	<p>1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli <b>296</b> e <b>297</b> è equiparato alla dichiarazione di <b>apertura della liquidazione giudiziale</b> ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.</p>	<p>(art. 237, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.</p>
<p>2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.</p>	<p>2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli <b>334, 335 e 336</b>.</p>	<p>(art. 237, comma 2, r.d. 267/1942)</p> <p>Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.</p>
<p><b>3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336</b></p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 237, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.</p>
<p>CAPO IV</p>	<p>CAPO IV</p>	
<p>REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA</p>	<p>REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA</p>	

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

SOVRAINDEBITAMENTO E REATI COMMESSI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	SOVRAINDEBITAMENTO E REATI COMMESSI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	
Art. 344	Art. 344	
Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi	Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi	
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:	(art. 16, comma 1, l. 3/2012) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;	a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;	a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;	b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;	b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
Disciplina assente	Disciplina assente	e) <del>ommette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14 ter, comma 3;</del>
c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;	c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;	d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;</p>	<p>d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;</p>	<p>e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;</p>
<p>e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.</p>	<p>e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.</p>	<p>f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.</p>
<p>2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occultata o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.</p>	<p>2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occultata o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che <b>nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 293</b> rende false attestazioni <b>nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283</b> in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, <b>nell'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3</b>, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.</p>	<p>3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, <b>nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283</b>, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.</p>	<p>(art. 16, comma 2, l. 3/2012)</p> <p>Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, <del>e</del> rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.</p>	<p>4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.</p>	<p>La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, <del>ovvero al professionista di cui all'articolo 15,</del> che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.</p>
<p>Art. 345</p> <p>Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI</p>	<p>Art. 345</p> <p>Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.</p>	<p>1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.</p>	<p>2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.</p>	<p>3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>CAPO V DISPOSIZIONI DI PROCEDURA</p>	<p>CAPO V DISPOSIZIONI DI PROCEDURA</p>	
<p>Art. 346</p>	<p>Art. 346</p>	
<p>Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale</p>	<p>Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.</p>	<p>1. Per reati previsti negli <b>articoli 322, 323, 329 e 330</b>, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di <b>apertura della liquidazione giudiziale</b> di cui <b>all'articolo 49</b>.</p>	<p>(art. 238, comma 1, r.d. 267/1942) Per reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.</p>
<p>2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.</p>	<p>2. È iniziata anche prima nel caso previsto <b>dall'articolo 38</b> e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.</p>	<p>(art. 238, comma 2, r.d. 267/1942) È iniziata anche prima del caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.</p>
<p>Art. 347</p>	<p>Art. 347</p>	
<p>Costituzione di parte civile</p>	<p>Costituzione di parte civile</p>	
<p>1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati previsti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.</p>	<p>1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto <b>legislativo 16 novembre 2015, n. 180</b>, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati previsti nel presente titolo, anche contro <b>l'imprenditore in liquidazione giudiziale</b>.</p>	<p>(art. 240, comma 1, r.d. 267/1942) Il curatore, il commissario liquidatore, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati previsti nel presente titolo, anche contro il fallito.</p>
<p>2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato il</p>	<p>2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto <b>legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato il</b></p>	<p>(art. 240, comma 2, r.d. 267/1942) I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.	<b>liquidatore giudiziale</b> o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.	quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 241, comma 1, r.d. 267/1942) <del>La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.</del>
TITOLO X	TITOLO X	
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA	DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA	
CAPO I	CAPO I	
DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI	DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI	
Art. 348	Art. 348	
Adeguamento delle soglie dell'impresa minore	Adeguamento delle soglie dell'impresa minore	
1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.	1. Ogni tre anni il <b>Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato</b> sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.	(art. 1, comma 3, r.d. 267/1942) I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

	<b>Art. 349</b>		
Sostituzione dei termini fallimento e fallito	<b>Art. 349</b>	Sostituzione dei termini fallimento e fallito	
1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.	1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.	1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.	Disciplina assente
<b>Art. 350</b>	<b>Art. 350</b>	<b>Art. 350</b>	
Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria	Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria	Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria	
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: « <b>competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: « <b>competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: « <b>competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	(art. 3, comma 1, dlgs. 270/1999) Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'art. 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: « <b>competente ai sensi dell'articolo 27,</b>	2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: « <b>competente ai sensi dell'articolo 27,</b>	2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: « <b>competente ai sensi dell'articolo 27,</b>	L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

comma 1, del codice della crisi e dell'«insolvenza».	comma 1, del codice della crisi e dell'«insolvenza».	tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27.
Art. 351 Disposizioni sui compensi dell'OCRI	Art. 351 Disposizioni sui compensi dell'OCRI	Disciplina assente
1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio; c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in	1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio; c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo. 2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.	14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo. 2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.	Disciplina assente
Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI	Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI	Disciplina assente
1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, <b>lettere a) e b)</b> , sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.	1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.	Disciplina assente
Art. 353 Istituzione di un osservatorio permanente	Art. 353 Istituzione di un osservatorio permanente	
Istituzione di un osservatorio permanente	Istituzione di un osservatorio permanente	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.</p>	<p>1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.</p>	<p>2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 354</p>	<p>Art. 354</p>	
<p>Revisione dei parametri</p>	<p>Revisione dei parametri</p>	
<p>1. Al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'eventuale revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entità degli stessi, nonché dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25.</p>	<p>1. Al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'eventuale revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entità degli stessi, nonché dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25.</p>	<p>Disciplina assente</p>

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 355	Art. 355	
Relazione al Parlamento	Relazione al Parlamento	
<p>1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.</p>	<p>1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.</p>	Disciplina assente
CAPO II	CAPO II	
ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE	ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE	
Art. 356	Art. 356	
<p>Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza</p>	<p>Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza</p>	
<p>1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sugli attività degli</p>	<p>1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza</p>	<p>(art. 28, comma 5, r.d. 267/1942) È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>iscritti all'albo.</p>	<p>sull'attività degli iscritti all'albo.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, <del>lettere a), b) e c)</del> dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. <b>Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore.</b> Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, <del>lettere a), b) e c)</del> che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno <b>due</b> procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, <b>ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.</b> Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra</p>	<p>2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. <b>Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.</b> Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.</p>	<p>tamento</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><b>professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.</b></p>		
<p>3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:</p>	<p>3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;</p>	<p>a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p>	<p>b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:</p>	<p>c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p>	<p>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;</p>	<p>2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p>	<p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;</p>	<p>4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una</p>	<p>d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una</p>	<p>Disciplina assente</p>

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>Art. 357</p> <p>Funzionamento dell'albo</p> <p>1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:</p> <p>a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;</p> <p>b) le modalità di sospensione e cancellazione, <b>volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;</b></p> <p>c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.</p>	<p>Art. 357</p> <p>Funzionamento dell'albo</p> <p>1. Con decreto del <b>Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:</b></p> <p>a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;</p> <p>b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 358</p> <p>Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure</p>	<p>Art. 358</p> <p>Requisiti per la nomina agli incarichi nelle</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<b>procedure</b>		
<p>1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:</p> <p><i>a)</i> gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;</p> <p><i>b)</i> gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera <i>a)</i>, e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;</p> <p><i>c)</i> coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:</p> <p><b><i>a)</i> gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;</b></p> <p><i>b)</i> gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse <b>siano in possesso dei</b> requisiti professionali di cui alla lettera <i>a)</i>, e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;</p> <p><i>c)</i> coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di <b>apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</b></p>	<p>(art. 28, comma 1, r.d. 267/1942)</p> <p>Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:</p> <p>a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti</p> <p>b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;</p> <p>c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.</p> <p>(art. 28, comma 3, r.d. 267/1942)</p> <p>Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.</p>
<p>2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.</p>	<p>2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.</p>	<p>Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:</p>	<p>3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:</p>	<p>(art. 28, comma 4, r.d. 267/1942) Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti rieploativi di cui all'articolo 33, quinto comma.</p>
<p>a) delle risultanze dei rapporti rieploativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-<i>quater</i>, 9-<i>quingues</i> e 9-<i>septies</i>, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;</p>	<p>a) delle risultanze dei rapporti rieploativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-<i>quater</i>, 9-<i>quingues</i> e 9-<i>septies</i>, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;</p>	
<p>b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, <b>efficiente</b> e tempestivo delle funzioni;</p>	<p>b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;</p>	
<p>c) delle esigenze di trasparenza <b>e di turnazione</b> nell'assegnazione degli incarichi, <b>tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente</b>, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;</p>	<p>c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;</p>	
<p>d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.</p>	<p>d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.</p>	
<p>CAPO III DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI</p>	<p>CAPO III DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI</p>	
<p>Art. 359 Area web riservata</p>	<p>Art. 359 Area web riservata</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).</p> <p>2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:</p> <p><i>a)</i> la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;</p> <p><i>b)</i> le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;</p> <p><i>c)</i> le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;</p> <p><i>d)</i> le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;</p> <p><i>e)</i> il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;</p> <p><i>f)</i> il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica</p>	<p>1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).</p> <p>2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:</p> <p><i>a)</i> la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;</p> <p><i>b)</i> le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;</p> <p><i>c)</i> le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;</p> <p><i>d)</i> le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;</p> <p><i>e)</i> il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;</p> <p><i>f)</i> il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><i>a)</i> la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;</p> <p><i>b)</i> le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;</p> <p><i>c)</i> le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;</p> <p><i>d)</i> le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;</p> <p><i>e)</i> il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;</p> <p><i>f)</i> il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica</p>	<p><i>a)</i> la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;</p> <p><i>b)</i> le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;</p> <p><i>c)</i> le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;</p> <p><i>d)</i> le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;</p> <p><i>e)</i> il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;</p> <p><i>f)</i> il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><i>a)</i> la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;</p> <p><i>b)</i> le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;</p> <p><i>c)</i> le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;</p> <p><i>d)</i> le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;</p> <p><i>e)</i> il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;</p> <p><i>f)</i> il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica</p>	<p><i>a)</i> la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;</p> <p><i>b)</i> le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;</p> <p><i>c)</i> le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;</p> <p><i>d)</i> le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;</p> <p><i>e)</i> il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;</p> <p><i>f)</i> il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><i>a)</i> la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;</p> <p><i>b)</i> le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;</p> <p><i>c)</i> le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;</p> <p><i>d)</i> le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;</p> <p><i>e)</i> il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;</p> <p><i>f)</i> il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica</p>	<p><i>a)</i> la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;</p> <p><i>b)</i> le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;</p> <p><i>c)</i> le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;</p> <p><i>d)</i> le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;</p> <p><i>e)</i> il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;</p> <p><i>f)</i> il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica;	mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica;	
g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.	g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.	Disciplina assente
h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.	h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.	Disciplina assente
Art. 360	Art. 360	
Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza	Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza	
1. Dopo l'articolo 16- <i>bis</i> , comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma: «4- <i>bis</i> . Nei procedimenti giudiziari diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi	1. Dopo l'articolo 16- <i>bis</i> , comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma: «4- <i>bis</i> . Nei procedimenti giudiziari diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.»	nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.»	
Art. 361 Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche	Art. 361 Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche	Sovraindebitamento
1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 7.	1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 7.	Disciplina assente
Art. 362 Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione	Art. 362 Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione	
1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.	1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.	Disciplina assente

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.</p>	<p>2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 363 Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi</p>	<p>Art. 363 Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.</p>	<p>1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.</p>	<p>2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 364 Certificazione dei debiti tributari</p>	<p>Art. 364 Certificazione dei debiti tributari</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del</p>	<p>1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.</p> <p>2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.</p>	<p>debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.</p> <p>2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 365</p> <p>Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi</p>	<p>Art. 365</p> <p>Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi</p>	
<p>1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p>	<p>1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 366</p>	<p>Art. 366</p>	
<p>Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di</p>	<p>Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

spese di giustizia	di spese di giustizia	
<p>1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.»</p>	<p>1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante <b>quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale</b>; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.»</p>	<p>(art. 147 d.p.r. 115/2002) In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura <del>fallimentare</del> e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.</p>
<p>2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>Disciplina assente</p>
Art. 367	Art. 367	
Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche	Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche	

Tavola sinottica di riepilogo fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.</p>	<p>1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando paritariamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.</p>	<p>3. L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando paritariamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. l'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.</p>	<p>4. l'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>5. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.</p>	<p>6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno</p>	<p>7. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.</p>	<p>successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.</p>	
<p>CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO</p>	<p>CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO</p>	
<p>Art. 368</p>	<p>Art. 368</p>	
<p>Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro</p>	<p>Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro</p>	
<p>1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».</p>	<p>1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «<b>nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza</b>».</p>	<p>(art. 5, comma 3, l. 223/1991) Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».</p>	<p>2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «<b>nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza</b>».</p>	<p>(art. 10 d.lgs. 23/2015) In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.</p>
<p>3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:</p>	<p>3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:</p>	<p>(art. 24, comma 1, l. 223/1991) Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.</p>
<p>a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;</p>	<p>a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><i>b)</i> al comma <i>I-bis</i>, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;</p>	<p><i>b)</i> al comma <i>I-bis</i>, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «<b>Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.</b>»;</p>	<p>(art. 24, comma <i>I-bis</i>, l. 223/1991) Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e <i>I-bis</i>, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.</p>
<p><i>c)</i> al comma <i>I-quinquies</i>, dopo le parole: «procedure richiamate dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.».</p>	<p><i>c)</i> al comma <i>I-quinquies</i>, dopo le parole: «procedure richiamate dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «<b>nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.</b>».</p>	<p>(art. 24, comma <i>I-quinquies</i>, l. 223/1991) Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e <i>I-bis</i>, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:</p> <p>a) dopo il comma I è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.»</p>	<p>4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:</p> <p>a) dopo il comma I è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.»</p>	<p>rapporto di lavoro.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:</p> <p>a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2,</p>	<p>b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:</p> <p>a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi</p>	<p>(art. 47, comma 4-bis, l. 428/1990)</p> <p>Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:</p> <p>a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;</p> <p>b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività;</p> <p>b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;</p>



Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.</p>	<p>«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione</p>	<p>5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.»;</p>	<p>trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.»;</p>	<p>(art. 47, comma 6, l. 428/1990) I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.</p>
<p>e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che» è aggiunta la seguente: «comunque»;</p> <p>l) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».</p>	<p>e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che» è aggiunta la seguente: «comunque»;</p> <p>l) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».</p>	<p>(art. 11, comma 3, d.l. 145/2013) L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.</p>
<p>CAPO V DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO IN TEMA</p>	<p>CAPO V DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO IN</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E IN ALTRE MATERIE	TEMA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E IN ALTRE MATERIE	
Art. 369	Art. 369	
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del <b>decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180</b>	Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385	
1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza»;	1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti « <b>alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza</b> » e le parole «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « <b>L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza</b> »;	(art. 39, comma 4, d.lgs. 385/1993) Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
<b>b)</b> all'articolo 69-septiesdecies, le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « <b>agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a) e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	<b>b)</b> all'articolo 69-septiesdecies, le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « <b>agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	(art. 69-septiesdecies, comma 1, d.lgs. 385/1993) Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare.
c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;	c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;	(art. 70, comma 7, d.lgs. 385/1993) Alle banche non si applica <del>il titolo IV della legge fallimentare</del> e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri,

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

		<p>abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.</p> <p>(art. 80, comma 6, d.lgs. 385/1993)</p> <p>Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.</p>
<p>d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «<b>del codice della crisi e dell'insolvenza</b>»;</p>	<p>(art. 82, commi 1-3, d.lgs. 385/1993)</p> <p>Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e</p>
<p>e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accetta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge fallimentare.</p>
<p>2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	
<p>3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	
<p>∅ all'articolo 83 sono apportate le seguenti</p>	<p>∅ all'articolo 83 sono apportate le seguenti</p>	<p>(art. 83, comma 2, d.lgs. 385/1993)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>modificazioni:</p>	<p>modificazioni:</p>	<p>Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione IV della legge fallimentare.</p>
<p>1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «<b>dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza</b>»;</p>	<p>tamento</p>
<p>2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;</p>	<p>2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «<b>del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali</b>»;</p>	<p>(art. 83, comma 3, d.lgs. 385/1993) Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.</p>
<p>3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «<b>all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza</b>»;</p>	<p>(art. 83, comma 3-bis, d.lgs. 385/1993) In deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1,</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>comma 1, lettera a), del decreto legislativo o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile.  (art. 86, comma 3, d.lgs. 385/1993)  Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore.</p>
<p>1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;</p> <p>2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;</p>	<p>1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «<b>del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali</b>» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «<b>In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti</b>»;</p> <p>2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «<b>del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali</b>»;</p>	<p>(art. 86, comma 7, d.lgs. 385/1993)  Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><i>h)</i> all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p><i>h)</i> all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «<b>del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali</b>» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «<b>l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza</b>»;</p>	<p>degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.  (art. 87, comma 2, d.lgs. 385/1993)  L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare.</p>
<p><i>j)</i> all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p><i>j)</i> all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>(art. 91, comma 1, d.lgs. 385/1993)  I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza.</p>
<p>1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1)</p>	<p>1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «<b>dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza</b>» e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1)</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

della legge fallimentare) sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;	della legge fallimentare) sono sostituite dalle seguenti: « <b>nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	(art. 91, comma 1-bis, d.lgs. 385/1993) In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile e dall'articolo 111 della legge fallimentare, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1: [...]
2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « <b>dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	(art. 91, comma 1-bis, d.lgs. 385/1993) I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografi ai sensi dall'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza»;	3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « <b>dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	(art. 91, comma 3, d.lgs. 385/1993) I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografi ai sensi dall'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:	l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 93, comma 1, d.lgs. 385/1993) In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle

1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «**del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali**» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>(art. 93, comma 3, d.lgs. 385/1993) L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135 della legge fallimentare.</p>
<p>2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>(art. 93, comma 6, d.lgs. 385/1993) Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opposenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 131 della legge fallimentare.</p>
<p>3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>(art. 93, comma 6, d.lgs. 385/1993) Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opposenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 131 della legge fallimentare.</p>
<p><b>m)</b> all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo</p>	<p><b>m)</b> all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo</p>	<p>(art. 94, comma 3, d.lgs. 385/1993)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo <b>315</b> del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo <b>299</b> del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>Si applicano l'articolo 215 della legge fallimentare e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo.</p>
<p><b>n) il comma 5 dell'articolo 99 è sostituito dal seguente: «Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;</b></p>	<p>n) all'articolo 99, comma 5, le parole «67 della legge fallimentare», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «<b>66 del codice della crisi e dell'insolvenza</b>»;</p>	<p>(art. 99, comma 5, d.lgs. 385/1993) Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.</p>
<p>o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».</p>	<p>o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «<b>la capogruppo ha il centro degli interessi principali</b>».</p>	<p>(art. 104, comma 1, d.lgs. 385/1993) Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.</p>
<p>2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziata comunque esercitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziata comunque esercitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo <b>02-1 del Titolo</b></p>	<p>3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo <b>02-1 del Testo</b></p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><b>IV</b> del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;</p>	<p>unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere <i>d</i>, <i>e</i>), <i>f</i>), <i>g</i>), <i>h</i>), <i>i</i>), <i>l</i>), <i>m</i>), <i>n</i>), e <i>o</i>), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere <i>d</i>), <i>e</i>), <i>f</i>), <i>g</i>), <i>h</i>), <i>i</i>), <i>l</i>), <i>m</i>), <i>n</i>), e <i>o</i>), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><b>5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono apportate le seguenti modificazioni:</b> <b>a)</b> all'articolo 36: 1) al comma 2, le parole «Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»; 2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»; <b>b)</b> al comma 8 dell'articolo 37, le parole «prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»;</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 36, commi 2-3, d.lgs. 180/2015) 2. Il tribunale accetta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza è superato per effetto della risoluzione. 3. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;


<p><b>c) al comma 3 dell'articolo 38, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.»»</b></p>		<p>(art. 37, comma 8, d.lgs. 180/2015) 8. I crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono, in caso di concorso, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare.  (art. 38, comma 3, d.lgs. 180/2015) 3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che lente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.</p>
<p><b>6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</b></p>		
<p>Art. 370</p>	<p>Art. 370</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) all'articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza»;	a) all'articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « <b>non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	(art. 238, comma 1, d.lgs. 209/2005) All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare.
b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;	b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « <b>del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	(art. 245, comma 7, d.lgs. 209/2005) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:	c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 248, commi 1-4, d.lgs. 209/2005) Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'IVVASS e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'IVVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e</p>	<p>1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e</p>	<p>legge fallimentare. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emissione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'IVASS, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.</p>
---	---	---

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

dell'insolvenza»; 2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	dell'insolvenza»; 2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: « <b>dove l'impresa ha il centro degli interessi principali</b> », le parole «dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « <b>dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	
3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza»;	3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « <b>nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	tamento
4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza»;	4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: « <b>nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza</b> »;	
d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:	d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 249, commi 1-2, d.lgs. 209/2005) Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare.



Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><i>f)</i> all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p><i>f)</i> all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «<b>dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza</b>»;</p>	<p>creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese. (art. 254, comma 2, d.lgs. 209/2005) L'opposizione è disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare.</p>
<p><i>g)</i> all'articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p><i>g)</i> all'articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «<b>dal codice della crisi e dell'insolvenza</b>»;</p>	<p>(art. 255, comma 1, d.lgs. 209/2005) Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.</p>
<p><i>h)</i> all'articolo 256, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p><i>h)</i> all'articolo 256, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «<b>dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza</b>»;</p>	<p>(art. 256, comma 1, d.lgs. 209/2005) Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare.</p>
<p><i>i)</i> all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice»;</p>	<p><i>i)</i> all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «<b>dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza</b>» e le parole «a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «<b>a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice</b>»;</p>	<p>(art. 257, comma 1, d.lgs. 209/2005) I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>j) all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>j) all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: <b>«all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;</b></p>	<p>e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche. (art. 258, comma 6, d.lgs. 209/2005) Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca.</p>
<p>m) all'articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>m) all'articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: <b>«dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza»</b> e, al comma 1, secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: <b>«nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;</b></p>	<p>(art. 260, comma 1, d.lgs. 209/2005) I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.</p>
<p>n) all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;</p>	<p>n) all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: <b>«dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»</b> e le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: <b>«dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;</b></p>	<p>(art. 262, comma 1, d.lgs. 209/2005) In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata dall'IVASS.</p>
<p>o) all'articolo 263, comma 3, le parole «Si applica</p>	<p>o) all'articolo 263, comma 3, le parole «Si applica</p>	<p>(art. 263, comma 3, d.lgs. 209/2005)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare.</p>
<p>p) all'articolo 265, comma 3, le parole «all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>p) all'articolo 265, comma 3, le parole «all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «<b>all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza</b>»;</p>	<p>(art. 265, comma 3, d.lgs. 209/2005) Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.</p>
<p>q) all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo 56 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza»;</p>	<p>q) all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo 56 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «<b>all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza</b>»;</p>	<p>(art. 270, comma 1, d.lgs. 209/2005) L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare.</p>
<p>r) all'articolo 276, comma 5, prima parte, le parole «67 della legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione</p>	<p>r) all'articolo 276, comma 5, prima parte, le parole «67 della legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «<b>166 del codice della crisi e dell'insolvenza</b>» e le parole «per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «<b>per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di</b></p>	<p>(art. 276, comma 5, d.lgs. 209/2005) Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;</p>	<p>liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;</p>	<p>(art. 281, comma 1, d.lgs. 209/2005) Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante.</p>
<p>s) all'articolo 281, comma 1, le parole «tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante» sono sostituite dalle seguenti «tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali».</p>	<p>s) all'articolo 281, comma 1, le parole «tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante» sono sostituite dalle seguenti «tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali».</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<p>Art. 371 Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile</p>	<p>Art. 371 Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile</p>	
<p>1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza».</p>	<p>1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza».</p>	<p>(art. 16 disp. att. c.c.) Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo le disposizioni seguenti:</p>

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p><b>2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.</b></p>	<p>Disciplina assente</p>
<p style="text-align: center;">Art. 372</p> <p>Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</p>	<p style="text-align: center;">Art. 372</p> <p>Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</p>	<p style="text-align: center;">art. 372</p> <p>Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</p>
<p>1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,</p>	<p>1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «<b>articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale</b>» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta</p>	<p>(art. 48, commi 17-18, d.lgs. 50/2016)</p> <p>17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»;</p>	<p>amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «<b>articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale</b>»;</p>	<p>stazione appaltante deve recedere dal contratto. 18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.</p>
<p>b) all'articolo 80, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110.»;</p>	<p>b) all'articolo 80, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110.»;</p>	<p>(art. 80, comma 5, lett. b, d.lgs. 50/2016) b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;</p>
<p>c) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110</p>	<p>c) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110</p>	<p>(art. 281, comma 1, d.lgs. 209/2005) Art. 110</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>(Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.</p> <p>2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.</p> <p>3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.</p> <p>4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica <b>l'articolo 95</b> del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della</p>	<p>(Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.</p> <p>2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.</p> <p>3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.</p> <p>4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'art. 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra</p>	<p>Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione</p> <p>1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.</p> <p>2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.</p> <p>3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:</p> <p>a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;</p> <p>b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.</p>
--	---	--

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.</p>	<p><b>il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.</b></p>	<p>4. L'impresa ammessa al concordato <del>con</del> <del>certificata</del> <del>non</del> necessaria di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con <del>cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma del regio-decreto 16-marzo-1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.</del></p>
<p>5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.</p>	<p>5. L'impresa ammessa al concordato <b>preventivo</b> non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.</p>	<p>5. L'ANAC, <del>sentito il giudice delegato</del>, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:</p>
<p>6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.</p>	<p>6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti <b>avvalga</b> di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione <b>quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.</b></p>	<p>b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.</p>
<p>7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo</p>		<p>6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.»;</p>	<p>7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.»;</p>	<p>32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.</p>	<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.</p>	<p>tamento</p>
<p>CAPO VI DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA PENALE</p>	<p>CAPO VI DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA PENALE</p>	
<p>Art. 373 Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale</p>	<p>Art. 373 Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale</p>	
<p>1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>(art. 104-bis, comma 1-bis, disp.att.c.p.p.) Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.</p>
<p>d) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:</p>	<p>d) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>«1-<i>bis</i>. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»;</p>	<p>«1-<i>bis</i>. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»;</p>	<p>(art. 104-bis, comma 1-quater, disp.att.c.p.p.) Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale</p>
<p>b) il comma 1-<i>quater</i> è sostituito dal seguente: «1-<i>quater</i>. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-<i>bis</i> del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale</p>	<p>b) il comma 1-<i>quater</i> è sostituito dal seguente: «1-<i>quater</i>. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-<i>bis</i> del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso</p>	<p>(art. 104-bis, comma 1-quater, disp.att.c.p.p.) Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice. In tali casi l'Agenda nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».	dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».	le modalità previste dal citato <del>decreto</del> decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato.
<b>CAPO VII</b>	<b>CAPO VII</b>	
<b>ABROGAZIONI</b>	<b>ABROGAZIONI</b>	
Art. 374	Art. 374	
Abrogazioni	Abrogazioni	
1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.	1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con <b>modificazioni</b> , dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.	(art. 23, comma 43, d.l. 98/2011) In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio-decreto 16-marzo-1942, n. 267, e successive <del>modificazioni</del> .
<b>PARTE SECONDA</b>	<b>PARTE SECONDA</b>	
<b>MODIFICHE AL CODICE CIVILE</b>	<b>MODIFICHE AL CODICE CIVILE</b>	
Art. 375	Art. 375	
Assetti organizzativi dell'impresa	Assetti organizzativi dell'impresa	
1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».	1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: « <b>Gestione dell'impresa</b> ».	(art. 2086 c.c., rubrica) Direzione e gerarchia nell'impresa

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza temporistica della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»</p>	<p>2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza temporistica della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 376 Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro</p>	<p>Art. 376 Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro</p>	
<p>1. All'articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.»</p>	<p>1. All'articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.»</p>	<p>(art. 2119, comma 2, c.c.) Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.</p>
<p>Art. 377 Assetti organizzativi societari</p>	<p>Art. 377 Assetti organizzativi societari</p>	
<p>1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «<b>L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086,</b></p>	<p>1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «<b>La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto</b></p>	<p>(art. 2257, comma 1, c.c.) Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori <del>i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</del> Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.»</p>	<p>della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.»</p>	<p>altri.</p>
<p>2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: <b>«L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»</b></p>	<p>2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: <b>«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»</b></p>	<p>(art. 2380-bis, comma 1, c.c.) La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</p>
<p>3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: <b>«L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»</b></p>	<p>3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: <b>«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»</b></p>	<p>(art. 2409-novies, comma 1, primo periodo, c.c.) La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</p>
<p>4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: <b>«L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</b> Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.»</p>	<p>4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: <b>«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</b> Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi</p>	<p>(art. 2475, comma 1, c.c.) Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.»».</p>	<p>dell'articolo 2479.»».</p> <p>5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «<b>Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.</b>»».</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 378</p> <p>Responsabilità degli amministratori</p>	<p>Art. 378</p> <p>Responsabilità degli amministratori</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»</p>	<p>1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «<b>Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.</b>»</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla apertura di tale procedura e il patrimonio netto</p>	<p>2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «<b>Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio</b></p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».</p>	<p><b>netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».</b></p>	<p>tamento</p>
<p>Art. 379 Nomina degli organi di controllo</p>	<p>Art. 379 Nomina degli organi di controllo</p>	
<p>1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p>	<p>1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p>	<p>(art. 2477, commi 2-3, c.c.)  La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p>
<p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p>	<p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p>	<p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p>
<p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p>	<p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p>	<p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p>
<p>c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. /come</p>	<p><b>c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:</b></p>	<p>c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis</p>

Tavola sinottica di riepilogo fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p><i>modificata da l. 55/2019</i></p> <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.» <i>[come modificato da l. 55/2019]</i></p>	<p><b>20 unità.</b> <i>[come modificato da l. 55/2019]</i></p> <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del <b>secondo</b> comma cessa <b>quando</b>, per tre esercizi consecutivi, <b>non è superato alcuno dei predetti limiti.</b>» <i>[come modificato da l. 55/2019]</i></p>	<p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p>
<p>2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.»</p>	<p>2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «<b>Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.</b>»</p>	<p>(art. 2477, comma 5, c.c.) L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve prevedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>
<p>3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previsioni disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.</p>	<p>3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previsioni disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti: «capi V, VI e VIII».</p>	<p>4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti: «capi V, VI e VII».</p>	<p>(art. 92, comma 1, disp. att. c.c.) Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario</p>
<p>Art. 380 Cause di scioglimento delle società di capitali</p>	<p>Art. 380 Cause di scioglimento delle società di capitali</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: «7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. <b>Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis del codice civile.</b>»</p>	<p>1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: «7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.»</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. All'articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.»</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 381 Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici</p>	<p>Art. 381 Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».</p> <p>2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».</p>	<p>1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».</p> <p>2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».</p>	<p>(art. 2545-terdecies, comma 1, secondo periodo, c.c.) Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.</p>
<p>Art. 382</p> <p><b>Cause di scioglimento delle società di persone</b></p> <p>1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.».</p> <p>2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:</p>	<p>Art. 382</p> <p>Sostituzione dei termini fallito e fallimento</p> <p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 2545-sexiesdecies, comma 1, primo periodo, c.c.) In caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata.</p>
<p>Art. 382</p> <p><b>Cause di scioglimento delle società di persone</b></p>	<p>Art. 382</p> <p>Sostituzione dei termini fallito e fallimento</p>	<p>(art. 2545-sexiesdecies, comma 1, primo periodo, c.c.) E escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.</p>
<p>Art. 382</p> <p><b>Cause di scioglimento delle società di persone</b></p>	<p>Art. 382</p> <p>Sostituzione dei termini fallito e fallimento</p> <p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 2545-sexiesdecies, comma 1, primo periodo, c.c.) E escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.</p>
<p>Art. 382</p> <p><b>Cause di scioglimento delle società di persone</b></p>	<p>Art. 382</p> <p>Sostituzione dei termini fallito e fallimento</p> <p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 2545-sexiesdecies, comma 1, primo periodo, c.c.) E escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>«È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o <b>al quale è stata estesa</b> la procedura di liquidazione <b>giudiziale o di liquidazione controllata</b>».</p>	<p>«È escluso di diritto il socio nei confronti del quale <b>sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza</b>».</p>	<p>(art. 2308, comma 1, c.c.) La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, <del>e, salvo che abbia per oggetto attività non commettute</del>; per la dichiarazione di fallimento.</p>
<p><b>3.</b> All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale».</p>	<p>2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della <b>procedura di liquidazione giudiziale</b>».</p>	<p>(art. 2308, comma 1, c.c.) La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, <del>e, salvo che abbia per oggetto attività non commettute</del>; per la dichiarazione di fallimento.</p>
<p><b>3.</b> <del>All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:</del> <del>«Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal commissario straordinario»;</del></p>	<p>3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di <b>liquidazione giudiziale</b>, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.»</p>	<p>(art. 2497, ultimo comma, c.c.) Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.</p>
<p>Art. 383 Finanziamenti dei soci</p>	<p>Art. 383 Finanziamenti dei soci</p>	
<p>1. All'articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.»</p>	<p>1. All'articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.»</p>	<p>(art. 2467, comma 1, c.c.) Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori <del>e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.</del></p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 384 Abrogazioni di disposizioni del codice civile	Art. 384 Abrogazioni di disposizioni del codice civile	
1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente codice, l'articolo 2221 del codice civile è abrogato.	1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente codice, l'articolo 2221 del codice civile è abrogato.	(art. 2221 c.c.) <del>Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i procedi imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salvo le disposizioni delle leggi speciali.</del>
PARTE TERZA GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE	PARTE TERZA GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE	
Art. 385	Art. 385	
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005	Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005	
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:	1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:	(art. 3, comma 1, d.lgs. 122/2005)  La fidejussione è rilasciata da una banca, da un'impresa esercente le assicurazioni e da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

<p><i>a)</i> il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.»</p>	<p><i>a)</i> il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.»</p>	<p>situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.</p>
<p><i>b)</i> il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La fideiussione può essere escussa: <i>a)</i> a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera <i>a)</i> del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere <i>b), c)</i> e <i>d)</i> del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare; <i>b)</i> a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprietà assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria</p>	<p><i>b)</i> il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La fideiussione può essere escussa: <i>a)</i> a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera <i>a)</i> del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere <i>b), c)</i> e <i>d)</i> del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare; <i>b)</i> a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato</p>	<p>(art. 3, comma 3, d.lgs. 122/2005) La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera <i>a)</i> del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere <i>b), c)</i> e <i>d)</i> del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6.</p>	<p><b>al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6.</b></p>	<p>(art. 3, comma 7, d.lgs. 122/2005) L'efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione.</p>
<p>c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-<i>quater</i>.»;</p>	<p>c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-<i>quater</i>.»;</p>	<p>(art. 3, comma 7, d.lgs. 122/2005) L'efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione.</p>
<p>d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinato il modello standard della fideiussione.».</p>	<p>d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinato il modello standard della fideiussione.».</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 386 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005</p>	<p>Art. 386 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005</p>	
<p>1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>(art. 4, comma 1, d.lgs. 122/2005) Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del trasferimento della proprietà» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente,»</p> <p>b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:</p>	<p>a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del trasferimento della proprietà» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente,»</p> <p>b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:</p>	<p>derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.</p> <p>Disciplina assente</p>
<p>«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard.</p> <p>1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).</p> <p>1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis.»</p>	<p>«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard.</p> <p>1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).</p> <p>1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis.»</p>	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

	Art. 387			
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005		<b>Art. 387</b>		
				Disciplina assente
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1- <i>bis</i> , è aggiunto il seguente: «1- <i>ter</i> . Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell'art. 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.»		1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1- <i>bis</i> , è aggiunto il seguente: «1- <i>ter</i> . Le <b>modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell'art. 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.</b> »		
	Art. 388	<b>Art. 388</b>		
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005		<b>Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005</b>		
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:  <i>a)</i> all'alinea, dopo le parole «immobile oggetto del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata»;		1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:  <i>a)</i> all'alinea, dopo le parole «immobile oggetto del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: « <b>devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata</b> »;	(art. 6, comma 1, dlgs. 122/2005) Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono contenere: [...]	

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

<p>b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis».</p>	<p>b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis».</p>	<p>(art. 6, comma 1, lett. g, d.lgs. 122/2005) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2;</p>
<p>PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p>		
<p>Art. 389 Entrata in vigore</p>		
<p>1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, salvo quanto previsto al comma 2.</p>	<p>1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, salvo quanto previsto al comma 2.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del presente decreto.</p>	<p>2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del presente decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.</p>	<p>3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Cerrato e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 390	Art. 390	
Disciplina transitoria	Disciplina transitoria	Disciplina assente
<p>1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.</p>	<p>1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.</p>	Disciplina assente
<p>2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.</p>	<p>2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.</p>	Disciplina assente
<p>3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.</p>	<p>3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.</p>	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e normativa vigente di Maria Di Sarti e Giulia Garesio

**aggiornata da Stefano A. Carraro e Giulia Garesio con le modifiche proposte dal decreto correttivo approvato dal CdM del 13/2/2020**

**Legenda:** sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche proposte dal decreto correttivo.

Le modifiche contenute nella versione ministeriale di **dicembre 2019** sono evidenziate in **giallo** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **azzurro** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Le modifiche contenute nella versione approvata dal CdM di **febbraio 2020** sono evidenziate in **verde** se entrano in vigore il 14 agosto 2020 oppure in **grigio** se entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*;

Art. 391	Art. 391	
Disposizioni finanziarie e finali	Disposizioni finanziarie e finali	
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Disciplina assente
2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.	2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.	Disciplina assente
<b>Ai sensi dell'art. 41 dello schema di decreto correttivo l'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo e 15, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità</b>		

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.  
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*